

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA PAVIA



RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI

2000

Approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione
n. 143 del 26 luglio 2004

A cura di:
Camera di Commercio
Ufficio Statistica
Tel. 0382 393228/29
Fax 0382 530651
e-mail: statistica@pv.camcom.it

Finito di stampare
nel novembre 2004
Industria Grafica Pavese s.a.s.
Pavia

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio di Pavia, nel quadro di una consolidata tradizione, avvalorata dalla più recente normativa volta alla tutela dell'equilibrio e della correttezza del mercato, si è impegnata in un'opera di puntuale revisione degli usi, ossia dei comportamenti non scritti ma fortemente condivisi da tutti gli operatori dei vari settori economici della provincia.

Il compito è stato piuttosto impegnativo, anche perché, conformemente alle indicazioni ministeriali, l'ultimo aggiornamento sulla materia risale al 1990 e in dieci anni (la nuova raccolta si riferisce infatti alla situazione accertata con riferimento all'anno 2000) l'evoluzione delle consuetudini dei mercati è stata naturalmente degna di nota.

In realtà non sono stati numerosi gli inserimenti di nuovi usi formati. Ha invece richiesto molta attenzione il lavoro di accertamento dell'esistenza in vita e/o delle modificazioni intervenute in alcune prassi precedentemente registrate.

Nel presentare la nuova Raccolta degli Usi, che viene posta a disposizione di tutti gli utilizzatori anche attraverso il sito web www.pv.camcom.it, riteniamo doveroso ringraziare, per il complesso e impegnativo lavoro svolto, la Commissione Provinciale, presieduta dal Dr. Cesare Beretta, Magistrato della Corte d'Appello di Milano; i 13 Comitati Tecnici, presieduti dagli Avvocati Cinzia Faravelli e Roberto Sollazzi.

Il Segretario Generale
Anna Maria Marmondi

Il Presidente
Piero Mossi

P R E M E S S A

Le Camere di Commercio raccolgono, accertano e revisionano periodicamente gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali. Tale compito, originariamente conferito con la legge n. 121 del 20 marzo 1910 e successivamente confermato con il regio decreto n. 2011 del 1934, si inquadra oggi, a pieno titolo, fra le nuove funzioni in materia di regolazione del mercato attribuite agli Enti Camerali dalla legge di riforma n. 580 del 29 dicembre 1993.

Gli usi sono regole non scritte derivanti da comportamenti generali, uniformi e costanti, osservati per un congruo periodo di tempo, con il convincimento di ubbidire a norme giuridicamente vincolanti. Gli usi non possono formarsi né sussistere in contrasto con il disposto della legge; non possono cioè, in alcun caso, essere *contra legem*.

Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonti terziarie, dopo la legge ed i regolamenti. Come previsto dall'art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati (*usi secundum legem*), nel caso di materie regolate da legge o regolamento. Sono invece fonti autonome nelle materie non regolate da legge o regolamento e si definiscono, in tal caso, *usi praeter legem*. Sono fonti del diritto esclusivamente gli usi cosiddetti "normativi" (art. 1374 c.c.), mentre non hanno il medesimo carattere generale ed obbligatorio i cosiddetti usi "negoziali o contrattuali" (art. 1340 c.c.), che interpretano e integrano il contenuto del contratto quando esplicitamente o implicitamente richiamati dalle parti.

La registrazione degli usi vigenti, alla quale sovrintende una Commissione Provinciale composta da rappresentanti dei vari settori economici e sociali e da esperti giuridici, si realizza attraverso l'opera di una serie di Comitati Tecnici composti da operatori dei settori di volta in volta interessati. Si articola in diverse fasi, delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo.

Gli usi così ufficializzati dalle Camere di Commercio si presumono esistenti senza necessità di dimostrazione del caso concreto, ossia "fino a prova contraria", come recita l'art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.

Agli usi è possibile derogare se i contraenti esprimono per iscritto la loro volontà.

TITOLO I

**USI RICORRENTI
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

A) QUALIFICHE
(nessun uso accertato)

B) DENOMINAZIONI
(nessun uso accertato)

C) CLAUSOLE PRINCIPALI
(nessun uso accertato)

D) MEDIAZIONI IN GENERE

Art. 1 – Al mediatore spetta la provvigione quando la contrattazione sia definitivamente conclusa e la provvigione normalmente deve essere pagata sul prezzo totale dopo il versamento della caparra o del prezzo totale o parziale.

Quando la legge, per la validità di un contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione del mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione di tale atto scritto.

Art. 2 – Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

Art. 3 – Nelle permutate di beni immobili di diverso valore la provvigione di mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

Art. 4 – Le provvigioni dovute al mediatore si intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Salvi patti contrari non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

Art. 5 – Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione.

Art. 6 – Ove insorga controversia sulla esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a perce-

pire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi intervenuti fra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

E) PROVVIGIONI E SCONTI
(nessun uso accertato)

F) TERMINI
(nessun uso accertato)

G) CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI
(nessun uso accertato)

TITOLO II

COMUNIONI TACITE E FAMILIARI

(nessun uso accertato)

TITOLO III

**COMPRAVENDITA E LOCAZIONE
DI IMMOBILI URBANI**

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA

Art. 7 – Nella compravendita degli immobili urbani si considera la superficie lorda, nel senso che essa viene calcolata come segue:

- i muri perimetrali, per l'intero spessore;
- i muri divisorii con altre unità immobiliari, per metà dello spessore;
- i balconi in ragione di metà della loro superficie;
- i porticati e i terrazzi in ragione di un terzo della loro superficie.

Art. 8 – Nella compravendita di immobili urbani ad uso abitativo e non abitativo, l'unità di base per la contrattazione è il metro quadrato.

I box e i posti auto si vendono a corpo.

Capitolo 2°

LOCAZIONE

Usi generali della provincia

Art. 9 – Il pagamento della pigione viene operato in via anticipata al domicilio del locatore o alla persona da lui incaricata.

Art. 10 – Qualora la locazione abbia inizio in date intermedie in relazione agli usi vigenti, la pigione viene regolata in forma anticipata fino alla più vicina scadenza consuetudinaria e successivamente secondo il periodo consuetudinario.

Art. 11- Le riparazioni e le opere di piccola manutenzione sono a carico dell'inquilino. Si intendono opere di piccola manutenzione quelle rese necessarie dall'uso ordinario e normale della cosa locata.

Usi di Pavia

Art. 12 – Le locazioni di immobili urbani nel Comune di Pavia hanno inizio il 1° Aprile ed il 1° Ottobre e scadono, rispettivamente, il 31 marzo ed il 30 settembre.

Il pagamento del canone si effettua anticipatamente e con scadenza trimestrale.

Art. 13 – A disdetta avvenuta, l'inquilino ha l'obbligo di indicare i giorni (non più di due settimane) e le ore (diurne), in cui il locatore o un suo rappresentante possono accedere alla cosa locata con le persone che aspirano a concludere un nuovo contratto di locazione.

Nel caso in cui il locatore intenda trasferire il diritto sulla cosa locata ha la facoltà di farla visitare all'aspirante avente causa. Le modalità di dette visite vengono stabilite d'accordo con l'inquilino.

Art. 14 – All'inizio della locazione si deposita una cauzione che serve anche a copertura delle spese per eventuali danni che l'inquilino ha arrecato all'appartamento.

Usi locali

Art. 15 – Le locazioni degli immobili urbani nel comune di Vigevano hanno inizio il giorno 30 marzo ed il giorno 29 settembre.

Art. 16 – Le locazioni degli immobili urbani nei comuni di STRADELLA e BRONI hanno inizio il giorno 11 novembre ed il giorno 1° gennaio.

Art. 17 – Nel comune di SANNAZZARO DEI BURGONDI le locazioni hanno inizio il giorno 11 novembre.

Art. 18 – Nel comune di MEDE le locazioni hanno inizio il giorno 11 novembre.

Art. 19 – Nel comune di MORTARA le locazioni di abitazioni hanno inizio il giorno 11 maggio ed il giorno 11 novembre.

Le locazioni di negozi hanno inizio il giorno 11 novembre.

Art. 20 – Nel comune di CORTEOLONA le locazioni decorrono dal giorno 11 novembre.

Art. 21 – Nel comune di CASTEGGIO le locazioni decorrono dal giorno 11 novembre.

Art. 22 – Nel comune di GARLASCO le locazioni hanno inizio il giorno 11 maggio ed il giorno 11 novembre.

Capitolo 3°

MEDIAZIONI

Art. 23 – Tariffe:

- Compravendita di immobili civili: viene normalmente corrisposto il 3% da ciascuna parte sul prezzo pattuito;
- Locazione di appartamenti, locali adibiti ad usi diversi, vuoti od ammobiliati: nel caso di contratto annuale viene corrisposta una mensilità di canone da ciascuna parte; nel caso di contratto pluriennale viene corrisposto il 10%, da ciascuna parte, dell'ammontare del canone della prima annualità;
- Cessione di esercizi: viene corrisposto il 3% da ciascuna parte sul prezzo pattuito.

TITOLO IV

**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE
DI FONDI RUSTICI**

Capitolo 1°

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 24 – Nei contratti di compravendita dei fondi rustici il prezzo viene stabilito a corpo con riferimento ai dati catastali oppure a misura, specialmente nel caso di piccole proprietà.

Quando si richiede la misurazione, le spese inerenti sono a carico del compratore. L'unità di misura è, di regola, la pertica milanese.

Art. 25 – Quando un fondo è venduto “a cancelli chiusi” deve sempre intendersi che il contratto si riferisce agli stabili, ai terreni, ai fabbricati, alle pertinenze, alle scorte vive o morte, ai lavori preparatori, ai frutti pendenti ed in genere a tutto ciò che esiste sul fondo all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 26 – Le tasse, le spese, le competenze notarili e le spese per l'eventuale tipo di frazionamento sono a carico del compratore.

Mediazione

Art. 27 – Tariffa:

- quando il valore del fondo è inferiore o pari a € 100.000,00 viene corrisposto, da ciascuna parte, il 2% sul prezzo pattuito; quando il prezzo pattuito supera tale importo viene corrisposto, da ciascuna parte, il 2% su € 100.000,00, l'1% sulla cifra eccedente fino al limite di € 500.000,00 e lo 0,50% sulla eventuale cifra ulteriormente eccedente.

Capitolo 2°

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 28 – Le spese di compilazione, stesura e registrazione dei contratti d'affitto dei fondi rustici vengono ripartite fra le parti in ragione della metà pro capite. Per i contratti relativi a piccoli appezzamenti, o per contratti verbali, le spese anzidette sono a carico dell'affittuario.

Ove sia prevista una cauzione, gli interessi sulla stessa spettano al conduttore: al tasso portato dai titoli, se la cauzione è versata in titoli; al tasso corrisposto dagli Istituti Bancari per depositi vincolati, se versata in denaro.

A fine locazione la cauzione, quando versata, resta nelle mani del locatore, il quale la restituisce al regolamento dei conti.

Superficie del fondo

Art. 29 – I fondi rustici si presumono affittati “a corpo” e non “a misura”, salvo patto contrario.

Se il fondo è affittato “a corpo” la sua superficie è in riferimento ai dati catastali.

Misure di superficie

Art. 30 – La misura di superficie è, di regola, la pertica milanese ed a questa si fa riferimento quando manchi altra specifica indicazione; essa corrisponde a metri quadrati 654,5179 (ettaro=pertiche milanesi 15,2784).

La pertica milanese si divide in centesimi di pertica.

Canone di affitto

Art. 31 – Il corrispettivo che il conduttore paga al locatore per il godimento del fondo è detto “canone d'affitto”.

Art. 32 – Il pagamento del canone viene indicativamente operato in due rate: entro il giorno 15 agosto la prima rata ed entro il giorno 11 novembre la seconda.

Art. 33 – La corresponsione del canone viene effettuata alla residenza del locatore o di un suo rappresentante a ciò delegato.

Condizioni generali

Art. 34 – L'affittuario risiede, di regola, sul fondo, dirige personalmente l'azienda e deve vigilare perché siano conservati integri i diritti e le ragioni della proprietà, non sia recato alcun danno ad essa, non vengano manomessi i confini ed alterate le ragioni d'acqua e, in caso di bisogno, provvede ad informare tempestivamente il locatore.

Art. 35 – All'inizio della locazione il conduttore riceve in consegna i beni locati con le loro pertinenze e ragioni. Ove venga redatto il cosiddetto testimoniale di “stato di consegna”, lo stesso contiene:

- i dati catastali del podere;
- la descrizione dei terreni, distinti in quartieri per ognuno dei quali sono indicate: la denominazione, la superficie, lo stato di coltivazione, le coerenze e, ove esista, il modo di irrigazione con i relativi edifici;
- la descrizione dei caseggiati e dei meccanismi con la relativa destinazione, per detti enti ed i relativi accessori si indica anche la consistenza e lo stato d'uso, specie per quelli che richiedono particolare manutenzione;
- la descrizione delle ragioni d'acqua e degli acquedotti, con particolare richiamo ai titoli inerenti, per rendere facile al conduttore la custodia e l'osservanza delle servitù attive e passive;
- la descrizione sommaria delle strade, dei fossi e del loro stato di manutenzione;
- la descrizione, possibilmente analitica, delle scorte in genere;
- la descrizione delle paratoie e dei soglini;
- la enumerazione delle piantagioni per ogni quartiere distinte se d'alto fusto (da cima) o da una capitozza (dette comunemente "gabbe").

Per tutte le piante d'alto fusto e capitozze si fa la distinzione in categorie secondo il loro diametro misurato a metri 1,50 dal suolo.

Per le viti si fa l'enumerazione dei piedi indicandone lo stato di vegetazione, l'età, e i relativi sostegni (paleria e filo di ferro).

Al testimoniale di consegna si allega una planimetria dei fondi locati.

Le spese relative alla consegna sono a carico dell'affittuario.

Art. 36 – Ove il rilascio del fondo da parte dell'affittuario sia accompagnato dalla redazione di un verbale di consegna, il confronto con il testimoniale di "stato di consegna" serve al regolamento dei conti.

Le spese relative alla riconsegna sono a carico del locatore, o, se continua la conduzione in affitto, dell'affittuario subentrante.

Scorte e doti del fondo

Art. 37 – Tutto il letame prodotto in azienda viene di regola consumato sul fondo.

Coltivazioni

Art. 38 – Fermi gli obblighi di legge di cui al precedente art. 34 e salve le limitazioni di legge, l'affittuario non ha alcun vincolo circa i sistemi di coltivazione e l'estensione delle diverse colture.

Art. 39 – Nell’ultimo anno di locazione le marcite possono essere falciate fino al giorno 15 ottobre e mai “pascolate”; dopo tale data vengono assunte dal subentrante per i lavori di spurgo e sommersione.

Le spianate, se seminate dall’affittuario uscente, sono a sua disposizione sino al 15 settembre e possono essere “pascolate” una sola volta; se seminate dal subentrante, sono di sua spettanza appena liberate dal frumento.

Nell’Oltrepo, dove la semina delle erbe nei campi a frumento è sempre effettuata dall’affittuario subentrante, le spianate non possono essere utilizzate dall’uscente. Nella stessa zona i primi due tagli dei prati di erba medica e il primo dei prati di trifoglio e di prato stabile spettano all’uscente, gli altri al subentrante.

Art. 40 – L’affittuario subentrante ha la facoltà di fare eseguire, negli appezzamenti che a mano a mano si rendono liberi da coltivazioni principali, quei lavori che ritenga opportuni per le successive colture e semine.

Piantagioni

Art. 41 – Le piante di qualunque specie sono date in custodia al conduttore.

Fabbricati

Art. 42 – Il conduttore deve provvedere alla ripulitura dei camini, all’espurgo dei pozzi bianchi e neri, a mantenere in perfette condizioni di scolo i cortili e tutti i sedimi in genere. Deve inoltre provvedere alle riparazioni di piccola manutenzione, di cui all’art.1609 del C.C. ivi comprese, ad es., la ripassatura delle mangiatoie e delle rastrelliere, le riparazioni delle pompe idrauliche, degli abbeveratoi, dei serramenti in genere e di tutti i meccanismi e impianti in genere ricevuti in consegna.

Sono a carico del locatore le riparazioni di grande manutenzione e le sostituzioni per vetustà.

Art. 43 – Qualora allo spirare del contratto l’affittuario ne abbia la necessità, lo stesso ha diritto all’uso dei magazzini per un periodo che non può eccedere la scadenza del 31 maggio successivo.

Canali e ripe

Art. 44 – Tutti gli anni il conduttore deve provvedere al taglio delle “lime” ed allo spurgo dei cavi, dei fossi irrigatori, raccoglitori, colatori e risanatori, serventi il podere.

Deve pure provvedere alla manutenzione ordinaria degli alvei, delle sponde, delle ripe, degli edifici in legno, dei soglini e delle paratoie.

Art. 45 – Il conduttore è tenuto a rimborsare al locatore le spese relative alla manutenzione ordinaria delle strade vicinali e consortili.

Visita al fondo locato

Art. 46 – Il locatore ha sempre facoltà di visitare o far visitare da altri il podere affittato, i fabbricati ed annessi.

Mediazioni

Art. 47 – Tariffa: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul cumulo delle annualità di affitto (senza tener conto dell'eventuale scioglimento anticipato).

Capitolo 3°

CONDUZIONE A COLONIA PARZIARIA

O IN COMPARTICIPAZIONE

(nessun uso accertato)

Capitolo 4°

CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

(nessun uso accertato)

Capitolo 5°
CONDUZIONE IN ENFITEUSI
(nessun uso accertato)

Capitolo 6°
ALTRE FORME DI CONDUZIONE
(nessun uso accertato)

TITOLO V
COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Capitolo 1°
PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO

a1) Bovini da riproduzione e da latte

Contratto

Art. 48 – Il contratto di compravendita dei bovini da latte e da riproduzione viene concluso verbalmente, di norma con l'intervento del mediatore. Il mediatore prende nota del contratto e delle principali condizioni.

Le contrattazioni si svolgono per capi oppure per gruppi di capi e, talvolta, anche per bergamine complete.

Art. 49 – A contratto concluso il compratore versa un acconto.

Oggetto del contratto

Art. 50 –

- Si chiama vacca la bovina che ha figliato.
- Si chiama primarola (primipara) la bovina che ha figliato per la prima volta.
- Si chiama giovenca o manza coperta la bovina che è in stato di gestazione per la prima volta.
- Si chiama manza o manzetta la bovina che non è ancora stata fecondata.
- Si chiama vitello o vitella il bovino dalla nascita allo svezzamento.
- Si chiama toro il bovino maschio atto al salto.
- Si chiama torello il maschio dallo svezzamento fino a quando è atto al salto.

Art. 51 – E' vacca con latte mercantile quella che, essendo fresca, produce, con mantenimento normale per quantità e qualità non meno di 14 litri di latte nelle ventiquattro ore e, per le zone collinari e montane, non meno di 12.

E' vacca giusta quella che emette dai due quarti anteriori una quantità di latte superiore alla metà di quella emessa dai due quarti posteriori: il latte emesso da un quarto posteriore e da un quarto anteriore deve essere uguale al latte emesso dagli altri quarti anteriori e posteriori (pari in latte).

E' vacca scarsa da un capezzolo quella che non è pari in latte con il capezzolo corrispondente.

E' vacca orba da uno o più capezzoli quella che non emette latte da uno o più capezzoli.

E' vacca scarsa da due capezzoli quella che non è pari contemporaneamente in tutte le copie di quarti e quella in cui i quarti anteriori emettono una quantità di latte pari o inferiore alla metà del quantitativo emesso dai quarti posteriori.

E' vacca pronta quella che è prossima al parto.

E' vacca fresca quella che ha partorito da non più di due mesi.

Consegna

Art. 52 – La consegna viene fatta generalmente entro 72 ore dalla stipulazione del contratto. Nel caso di compravendita tra agricoltore e commerciante è solitamente il commerciante che cura la consegna o il ritiro al domicilio dell'agricoltore.

Se il bovino viene contrattato sulla fiera o sul mercato si consegna sul posto al compratore.

Art. 53 – Fino alla consegna, salvo patti diversi, l'animale resta a rischio ed a spese del venditore.

Art. 54 – Qualora il venditore non possa consegnare l'animale entro i termini d'uso o pattuiti, deve informare il compratore dei motivi del ritardo.

D'ordinario l'avviso è fatto verbalmente (di persona oppure per mezzo del mediatore) ovvero per iscritto (telegramma o lettera raccomandata).

Pagamento

Art. 55 – Il pagamento viene eseguito entro otto giorni, o al massimo entro 15 giorni, a decorrere dalla consegna dell'animale, al domicilio del venditore o sul mercato.

Vizi e difetti

Art. 56 – Danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:

- 1) l'essere l'animale impetuoso o focoso;
- 2) malattia del cuore e dell'apparato circolatorio in genere;
- 3) la pazzia e la vertigine;
- 4) il capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
- 5) l'asma di qualsiasi genere;
- 6) la tosse cronica;
- 7) il meteorismo cronico intermittente;
- 8) sindromi da corpi estranei in una delle due cavità;

- 9) emoglobinuria ed ematuria (orinare rosso);
- 10) zoppicatura cronica intermittente.
Per le bovine da latte, oltre ai suddetti, danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:
- 11) l'essere orba da un capezzolo (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 12) rifiutarsi di essere munta (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 13) il prollasso cronico della vagina "madresare" (escluse le primipare vendute prima del parto);
- 14) il non avere latte mercantile quando la vacca sia fresca (superato il periodo colostrale);
- 15) l'alterazione della mammella senza manifestazioni esterne per cui il latte non sia commestibile.

La garanzia per i vizi di cui ai numeri 1,2,3,9,10,11,12,13 e 15 è di otto giorni dalla consegna; per il vizio di cui al n. 14 è di otto giorni dalla consegna, ovvero, se non è superato il periodo colostrale, di otto giorni dal termine dello stesso; per gli altri è di 40 giorni dalla consegna.

Art. 57 – La zoppina lombarda non è un vizio redibitorio e dà soltanto diritto al compratore di pretendere dal venditore una congrua riduzione di prezzo se la zoppina si manifesta entro 48 ore dalla consegna.

Risoluzione del contratto

Art. 58 – Il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto quando si manifestasse uno dei seguenti vizi:

- 1) difetto del nervetto anche in un solo capezzolo;
- 2) la vacca risulta orba o scarsa in modo grave da un capezzolo;
- 3) la vacca ha nel capezzolo due fori per l'emissione del latte per cui si verifica spandimento nella mungitura;
- 4) una bovina venduta come manza o manzetta risulta gravida e la gravidanza è causa di minor valore;
- 5) la giovenca o la vacca abortisce entro le 48 ore dalla consegna;
- 6) la giovenca o la vacca venduta con garanzia di gravidanza si manifesta vuota di vitello.

Per i vizi di cui al n. 2, in caso di difetto non grave, nonché ai numeri 3 e 4, il compratore ha facoltà di chiedere, anziché la risoluzione del contratto, una equa riduzione del prezzo.

Per il vizio di cui al n. 6 e anche nel caso che una vacca o una giovenca oltrepassi di un mese senza partorire il tempo garantito dal venditore per lo sgravio, il compratore ha diritto alle spese sopportate per il mantenimento a partire dalla data garantita per il parto.

Art. 59 – Se entro 3 giorni dalla consegna i bovini vengono colpiti da afta, il compratore ha diritto al risarcimento nel solo caso che sia accertata l'esistenza dell'epidemia nella stalla del venditore quando vennero consegnati gli animali.

Art. 60 – Per i torelli il venditore non dà alcuna garanzia di abilità al salto. I tori si intendono garantiti abili al salto.

Art. 61 – Se una bovina, venduta pronta, partorisce presso il venditore prima della consegna, il vitello è di proprietà del venditore, e restano a carico di lui le spese e i rischi del parto, salvo patto diverso. Il compratore non ha diritto a riduzione di prezzo salvo, in ogni caso, la garanzia di produzione di latte mercantile.

Denuncia dei vizi

Art. 62 – Il compratore deve denunciare al venditore i vizi riscontrati nell'animale non appena si siano manifestati e comunque non oltre i termini stabiliti dagli artt. 56 e 64. Il ritardo oltre tali termini comporta la decadenza dell'azione giudiziaria.

L'azione giudiziaria, in ogni caso, va proposta nei 40 giorni dalla consegna, fatta eccezione per i difetti di cui all'art. 64 per i quali il termine decorre dal parto.

Art. 63 – La denuncia dei vizi al venditore può essere operata verbalmente (direttamente dal compratore o per mezzo del mediatore) ovvero per iscritto (lettera raccomandata o citazione giudiziaria).

Nella denuncia si deve indicare non soltanto il genere del vizio ma anche il giorno in cui venne rilevato.

Art. 64 – Gli eventuali difetti di mungitura, riscontrati in vacche che partoriscono nella stalla del compratore, devono essere denunciati entro 48 ore dal parto.

Verifica dei vizi

Art. 65 – Il venditore, appena ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio o difetto nel più breve tempo possibile e non oltre 3 giorni dalla comunicazione.

L'animale nel frattempo rimane nella stalla del compratore, che deve curarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Nel caso in cui il venditore tardi più di tre giorni a presentarsi per la verifica del vizio denunciato, il compratore ha diritto alla rifusione delle spese di mantenimento e di governo del bestiame.

Art. 66 – In caso di vendita di un gruppo omogeneo di capi, quando non è stato definito il prezzo di ogni singolo capo, si intende che il valore di ognuno è dato dalla media aritmetica del prezzo globale.

Art. 67 – Nella contrattazione di una intera bergamina il venditore non assume nessuna garanzia quando, prima della vendita, come è consuetudine, il compratore abbia esaminato capo per capo, sia in ordine alla posizione del latte, sia in ordine allo stato di salute e di gravidanza.

Art. 68 – Per i vizi apparenti, ossia per i “difetti in vista”, il venditore non assume garanzia alcuna, salvo specifica dichiarazione contraria.

Art. 69 – Con l'espressione “l'animale lo vendo da galantuomo”, oppure “vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo” il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio o difetto anche in vista, da cui sia affetto l'animale.

Art. 70 – Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia; in tal caso questa condizione deve essere espressamente dichiarata. Tale dichiarazione può essere espressa con le formule “vendo a fuoco e fiamma”, “brucia camicia”, “brocca secca”, od altre simili.

Art. 71 – Per le primipare non si dà alcuna garanzia di mungitura.

Art. 72 – Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento da parte del venditore del vizio redibitorio denunciato dal compratore, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge.

a2) Bovini da macello

Contratto

Art. 73 – Il contratto di norma è verbale.

Formano oggetto di contratto: i buoi, i tori, le vacche, le manze, i manzi, i torelli, i vitelloni e i vitelli maturi.

Le contrattazioni avvengono per capi e, a volte, per gruppi.
Le contrattazioni si svolgono di regola con l'intervento del mediatore.
I contratti possono essere "a peso vivo", "a peso morto" o "a vista".

Art. 74 – Il peso vivo è determinato dalla pesa esistente sul mercato o in fiera, o da quella più vicina.

Il peso morto dei bovini adulti è stabilito in macello ed è dato dal peso dei quattro quarti, con esclusione della pelle, della testa, degli arti inferiori dal ginocchio in giù, degli arti posteriori dal garretto in giù e delle frattaglie.

Il peso morto dei vitelli è dato dal peso dell'animale compresa la pelle, esclusi soltanto l'intestino, lo stomaco e il sangue.

Art. 75 – La pesatura dei bovini adulti e dei vitelli venduti a peso morto deve essere eseguita entro 24 ore dalla macellazione.

Consegna

Art. 76 – Salvo contrarie pattuizioni, il venditore è tenuto a consegnare al compratore l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto, se questo viene concluso in fiera; se invece il contratto viene concluso in stalla, il compratore deve ritirare l'animale entro 3 giorni dalla conclusione del contratto.

La spesa ed i rischi inerenti al ritiro del bestiame comperato sono a completo carico del compratore.

Art. 77 – Trascorsi i termini di consegna, il venditore ha diritto di ritenere risolto il contratto e di disporre dell'animale; ove non si valga di questo diritto, l'animale resta nella stalla del venditore a rischio ed a spese del compratore.

Pagamento

Art. 78 – Salvo contrarie pattuizioni, il pagamento deve essere fatto alla consegna dell'animale.

Mediazioni

Art. 79 – Tariffe:

- buoi: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito;

- vacche da latte: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a due capi, lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi fino a 10 capi e lo 0,40% da ciascuna parte per gruppi superiori a 10 capi;
- vacche da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- vitelli d'allevamento: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- vitelli da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- manzette, vitelloni e torelli: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 6 capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a 6 capi;
- tori da riproduzione: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo;
- tori da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo.

a3) Latte

Art. 80 – Per latte si intende latte intero, che si ricava dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa delle lattifere in buono stato di salute e nutrizione.

Quando si dice semplicemente “latte” si intende latte proveniente dalle vacche. Il latte di altri animali deve portare la denominazione della specie alla quale appartiene l'animale da cui proviene (latte di capra”, “latte di pecora”, ecc.).

Art. 81 – Produttore di latte è colui che possiede vacche dalle quali ricava il latte che vende alle industrie di trasformazione o alle centrali per l'impacchettamento di latte alimentare.

Art. 82 – I contratti fra produttori di latte e industriali sono annuali, generalmente riferiti al periodo 1 aprile – 31 marzo.

Si stipulano, di solito, attraverso le associazioni di categoria o con l'intervento di un mediatore.

Vengono indicati nel contratto il numero delle vacche componenti la bergamina ed il quantitativo di latte prodotto giornalmente. E' ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno, salvo il caso di epidemie o di eventi di forza maggiore.

Art. 83 – Il latte viene ritirato alla stalla una volta al giorno, caricando in cisterne le munte della sera e del mattino. Deve essere “puro e genuino” e possedere i requisiti fissati dal DPR 54/97.

Il latte deve essere raffreddato alla stalla ad una temperatura di + 4° circa.

Art. 84 - Non è esclusa la tacita proroga del contratto.

Art. 85 – L’unità di misura è l’ettolitro.

B) EQUINI

Contratto

Art. 86 – Di regola il contratto di compravendita degli equini si stipula verbalmente e con l’intervento del mediatore.

Le contrattazioni si svolgono per capi, per pariglie e, quando trattasi di puledri, anche per gruppi.

Si chiamano puledri gli equini non ancora domati,

Si chiamano cavalli, muli o asini gli equini già domati.

Consegna

Art. 87 – Il venditore deve consegnare l’animale nella scuderia del compratore entro 24 ore dalla conclusione del contratto.

Se però l’animale è venduto con la clausola “consegna in fiera” il venditore ha l’obbligo di consegnarlo immediatamente dopo la conclusione del contratto stipulato in fiera o sul mercato.

Se la consegna avviene in fiera, l’animale passa a rischio e a spese del compratore. Diversamente, rimane a rischio ed a spese del venditore sino a consegna effettuata.

Qualora il venditore non possa consegnare l’animale entro il termine pattuito deve informare immediatamente il compratore dei motivi del ritardo.

Pagamento

Art. 88 – Il pagamento si effettua per una parte, all’atto della conclusione del contratto o della consegna dell’animale e, per l’altra parte, salvo accordi speciali, entro 40 giorni dalla stessa data, al domicilio del venditore o sul mercato.

Vizi e difetti

Art. 89 – Danno adito ad azione redibitoria i vizi definiti come segue:

- 1) ticchio d'appoggio, ticchio volante, ballo dell'orso;
- 2) pisciarsi nel fodero;
- 3) restio, recalcitrante;
- 4) rusticità eccessiva (mordere, tirar calci, vizi d'animo in genere);
- 5) cancro del fettone;
- 6) amaurosi o gotta serena;
- 7) corneggio;
- 8) anemia infettiva;
- 9) colica ricorrente;
- 10) doglia vecchia o zoppicatura intermittente;
- 11) capostorno o balordone, idrocefalia, epilessia;
- 12) bolsaggine da enfisema polmonare cronico o da vizio cardiaco o dell'apparato circolatorio in genere;
- 13) morva o farcino;
- 14) luna (oftalmia periodica) e suoi postumi;
- 15) male della pietra.

La garanzia per i vizi di cui ai nn. 1,2,3,4,5,6,7 è di 15 giorni dalla consegna; per il vizio al n. 8 è di 21 giorni e per gli altri è di 40 giorni.

Art. 90 – Per i vizi apparenti, ossia “difetti in vista” il venditore non assume garanzia alcuna salvo specifica dichiarazione contraria.

Art. 91 – La garanzia può essere estesa con pattuizione speciale ad ogni vizio o difetto in vista. Tale pattuizione è espressa di solito con le formule: “vendo l'animale sano e da galantuomo”, “a tutta garanzia”, od altre simili.

Art. 92 – Sono ammessi contratti con esclusione di ogni garanzia da parte del venditore. Tale condizione deve essere espressamente dichiarata dal venditore prima di concludere il contratto. Può essere espressa con le formule: “vendo alla capezza”, “a fuoco e fiamma”, “brucia camicia”, “brocca secca” od altre simili.

Art. 93 – Con le clausole “a piacimento”, “tenete la bestia per 8 giorni, se non vi piace portatela indietro”, o con altre equivalenti, si dà diritto al compratore di restituire, entro il termine stabilito, gli animali comprati senza obbligo di dichiararne il motivo.

Se l'animale viene restituito, le spese del ritorno sono a carico del compratore. Se invece l'animale viene trattenuto si intende che la garanzia per i vizi è quella

prevista dall'art. 89 con decorrenza dei termini, salvo accordi diversi, dal giorno della consegna.

Art. 94 – In caso di vendita di pariglia, se non è stato definito il prezzo di ogni capo e un soggetto è riconosciuto non sano, il contratto si scioglie.

Denuncia dei vizi

Art. 95 – Il compratore, che ha riscontrato un vizio nell'animale, deve avvertire il venditore, non appena il vizio sia stato rilevato e comunque non oltre i termini stabiliti dall'art. 89.

Art. 96 – La denuncia dei vizi può essere fatta verbalmente anche a mezzo del mediatore, ovvero per iscritto con lettera raccomandata o con citazione giudiziaria.

Nella denuncia si deve indicare non solo il genere del vizio, ma anche il giorno nel quale venne rilevato.

L'azione giudiziaria va, in ogni caso, proposta entro 40 giorni dalla consegna.

Verifica dei vizi

Art. 97 – Il venditore, ricevuta la denuncia, è tenuto a procedere alla verifica del vizio nel più breve tempo possibile. L'animale nel frattempo dovrà essere conservato dal compratore con la diligenza del buon padre di famiglia.

Risoluzione del contratto

Art. 98 – Il contratto, dopo la verifica ed il riconoscimento da parte del venditore, del vizio denunciato, si intende risolto con tutte le conseguenze di legge. In ogni caso il compratore non ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto se abbia tosato l'animale, se gli abbia tagliato la criniera o la coda o se lo abbia castrato.

Art. 99 – Per gli equini da macello valgono, in genere, le disposizioni concernenti i bovini con identica destinazione.

Mediazioni

Art. 100 – Tariffe:

- equini in genere: viene corrisposto lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 2 capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a 2 capi;
- equini da macello: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per ogni capo.

C) SUINI

Art. 101 – Formano oggetto di contratto i suini da riproduzione ed i suini da ingrasso.

Art. 102 – Sono suini da riproduzione i verri, le scrofe, i verretti e le scrofette.

Art. 103 – Sono suini da ingrasso i maschi sanati entro 60 giorni e le femmine, sanate o no, e si dividono in:

- lattonzoli (maiali giovani di peso non superiore a 25 kg)
- magroncelli (maiali di peso compreso tra 26 e 50 kg.)
- magroni (maiali di peso compreso tra i 51 e i 100 kg.)
- suini pronti per l'ingrasso (maiali di peso compreso tra i 101 e i 125 kg.)
- suini grassi (maiali di peso superiore ai 125 kg.)

c1) Maiali da allevamento

Art. 104 – Il contratto può essere stipulato “a peso vivo” o “a vista”.

La consegna si opera alla porcilaia del venditore.

La “pesatura” viene fatta alla pesa più vicina salvo accordi diversi.

Art. 105 – Se la stipulazione del contratto avviene senza l'intervento del mediatore, il compratore dà al venditore congrua caparra.

Art. 106 – Il pagamento deve essere fatto all'atto della consegna degli animali, salvo patto contrario.

Art. 107 – Il venditore, quando è commerciante, dà la garanzia di sanità per la durata di 8 giorni dalla consegna.

Art. 108 – Quando il venditore è allevatore non dà alcuna garanzia; però, qualora negli animali consegnati insorgessero malattie infettive entro 8 giorni dalla consegna e si accertasse che la medesima malattia era già in atto nella porcilaia del venditore al momento della consegna stessa, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed alla rifusione dei danni compresi quelli derivanti dalla eventuale diffusione.

Art. 109 – Per i suini riproduttori si fanno contratti per capo ed a vista.

Per i verri e le scrofe venduti da macello, i contratti si fanno a “peso vivo” o a “peso morto” come per gli altri suini.

c2) Maiali grassi

Art. 110 – I contratti possono essere stipulati a “peso morto” o a “peso vivo”.

Contratti a peso morto

Art. 111 – I contratti a “peso morto” si stipulano senza vedere i suini ed in base al peso minimo dichiarato dal venditore.

Art. 112 – Per “peso morto” si intende il peso dell’animale macellato con esclusione del sangue, della vescica, della milza, del peritoneo (rete), delle budella e dello stomaco, e, per le scrofe, anche della matrice (sacca).

Tutto il rimanente deve essere pesato: il retto sino ai reni, il fegato, il cuore, i polmoni, la lingua con le relative parti grasse devono quindi far parte del peso morto riconosciuto.

Tale procedimento è detto “sistema alla milanese”.

Art. 113 - La pesatura viene effettuata dopo le operazioni di scannatura (dis-sanguamento), di immersione nell’acqua bollente, di depilazione e di sventratura (eviscerazione) e dopo la visita sanitaria.

Art. 114 – Il sangue, la vescica, le budella, la milza, il peritoneo (rete) e lo stomaco vengono cedute gratuitamente al compratore.

Art. 115 – Il possesso della bolletta del peso, rilasciata dal macello pubblico o da quello del compratore, costituisce la prova dell’avvenuta consegna.

Art. 116 – Il mediatore che presenta la bolletta, di cui all’articolo precedente, accompagnata da relativa fattura, si ritiene autorizzato dal venditore a riscuotere il prezzo delle bestie indicate nella bolletta stessa.

Art. 117 – Il peso delle parti dell’animale che, all’atto della visita, l’ispettore delle carni escluda dal consumo, viene detratto dall’ammontare complessivo del peso.

Art. 118 – Il compratore è tenuto a macellare i maiali nel giorno stesso della consegna e, se quest’ultima avviene di sera, nel giorno successivo.

Contratti a peso vivo

Art. 119 – I contratti a “peso vivo” si stipulano in base al peso minimo e massimo dichiarato dal venditore.

Il peso vivo si accerta generalmente nel luogo di consegna degli animali o al macello o alla stazione di partenza.

Art. 120 – Le eventuali tare, il prezzo ed il luogo di pesature vengono stabiliti volta per volta in ciascun contratto.

Art. 121 – Nei contratti “a peso vivo” il venditore tiene i maiali a digiuno per le 12 ore antecedenti il momento della pesatura.

Gli eventuali reclami per l’inosservanza di tale obbligo devono essere fatti all’atto della macellazione dell’animale.

Nel caso di accertamento del mancato digiuno, il venditore perderà il prezzo corrispondente al peso del contenuto dello stomaco.

Art. 122 – Per i maschi criptorchidi (righignön), il compratore ha diritto allo scioglimento del contratto o ad una congrua riduzione del prezzo pattuito.

Art. 123 – La consegna avviene a cura ed a spese del venditore dove è stata operata la pesatura.

La pesatura e le operazioni inerenti sono a carico ed a spese del venditore.

Art. 124 – In caso di insorgenza di malattia prima della consegna, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, previo accertamento veterinario.

Art. 125 – Il pagamento si fa o al momento della consegna o al primo mercato successivo e, comunque, non oltre gli 8 giorni successivi alla consegna.

Mediazioni

Art. 126 – Tariffe:

- maiali grassi, scrofe e verri: viene corrisposto lo 0,50% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a sei capi e lo 0,40% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi da sette a cinquanta capi, € 1,00 da ciascuna parte e per capo, per gruppi superiori a cinquanta capi;

- magroni: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a sei capi e lo 0,50% da ciascuna parte per gruppi superiori a sei capi;

- lattonzoli: viene corrisposto l'1% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi fino a 10 capi e lo 0,75% da ciascuna parte sul prezzo pattuito per gruppi da undici a settanta capi; € 0,50, da ciascuna parte e per capo, per gruppi superiori a settanta capi.

D) OVINI E CAPRINI

(nessun uso accertato)

E) ANIMALI DA CORTILE

Art. 127 – Per animali da cortile si intendono, a titolo d'esempio, i polli, i tacchini, le oche, le anatre, i conigli, ecc.

Art. 128 – Gli animali da cortile destinati al macello sono venduti a peso e quelli da riproduzione a capo, secondo l'età e la razza.

Art. 129 – Non sono previsti vizi redibitori relativamente agli animali destinati al macello.

Art. 130 – Nel contratto di vendita degli animali da allevamento il venditore dà garanzia che i capi sono indenni da malattie infettive.

Art. 131 – La eventuale constatazione di malattie infettive nei capi acquistati comporta l'obbligo della denuncia al venditore entro otto giorni.

e1) Pulcini

Art. 132 – Nella compravendita dei pulcini il venditore consegna direttamente e a domicilio o franco stazione arrivo o aeroporto, gli animali all'acquirente, assumendosi le spese relative.

Art. 133 – I pulcini si vendono a numero.

Art. 134 – L'imballaggio dei pulcini è a carico del venditore.

Art. 135 – Il venditore non reintegra il numero dei capi eventualmente morti durante il trasporto, fino al 3% del totale.

Art. 136 – La denuncia per riscontro dei capi deceduti oltre il 3% viene fatta al momento del ritiro.

Il riscontro dei pulcini in meno a causa del trasporto non comporta risoluzione di contratto, ma solo la reintegrazione del numero dei capi morti o la corrispondente deduzione dell'importo dovuto.

Art. 137 – Nel caso in cui il venditore invii dei pulcini di qualità diversa da quella pattuita, l'acquirente ha diritto ad un risarcimento del danno.

Art. 138 – Non sono contemplati vizi redibitori. Nella compravendita dei pulcini è sufficiente il certificato sanitario.

e2) Uova

Art. 139 – Le uova destinate al consumo sono vendute dagli allevatori a numero e con riferimento al peso. E' esclusa ogni garanzia.

Art. 140 – Le uova da riproduzione sono vendute con un minimo di peso, che, ad esempio, per le galline si aggira normalmente sui 53 grammi. La vendita di tali uova viene garantita da apposito certificato sanitario che ne comprova la indennità da SALMONELLA PULLORUM.

Il venditore garantisce la fecondità dell'80% delle uova consegnate.

Art. 141 – La consegna delle uova da riproduzione viene effettuata in azienda. L'imballaggio è a carico dell'acquirente.

Capitolo 2°

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

A) FRUMENTO – B) GRANOTURCO – C) RISONE – D) CEREALI MINORI

Art. 142 – La contrattazione dei cereali si svolge a mezzo di mediatori ovvero direttamente fra le parti su “campione tipo”, su “campione reale” o su “denominazione”.

Il venditore fissa al mediatore, che preleva il campione, il quantitativo di prodotto da vendere e, di regola, il prezzo minimo.

Art. 143 – I contratti vengono stipulati verbalmente e per lo più si perfezionano con la consegna del campione al compratore.

Le condizioni e gli estremi del contratto, qualora la contrattazione avvenga tra negozianti, sono fissati dal mediatore sulla conferma di compravendita (il cosiddetto “stabilito”), che viene inviata, entro la giornata di stipulazione del contratto, ad entrambe le parti.

Se la contrattazione si svolge direttamente tra agricoltore e negoziante lo “stabilito” non viene rilasciato.

Art. 144 – Il prezzo dei cereali si intende commisurato a tonnellata.

E' tollerata una differenza sulla quantità contrattuale, tanto nella consegna quanto nel ritiro della merce, fino al 10% in più o in meno.

Se la contrattazione si svolge su “campione tipo” la merce deve avere le caratteristiche proprie del “tipo”.

Se la contrattazione si svolge su “campione reale” la merce deve corrispondere al campione.

Se la contrattazione non avviene su campione, salvo diverse indicazioni, la merce deve essere “sana, secca, leale e mercantile”.

Art. 145 – Il cereale è “sano” quando abbia odore non sgradevole e proprio della qualità contrattata, quando non sia riscaldato o fermentato, non abbia macchie di muffa, non sia affetto da malattie che lo rendono inadatto all'uso cui è destinato.

Il cereale è “secco” quando risulta scorrevole alla mano e dà la risonanza tipica della propria specie e varietà, con un massimo di umidità non superiore a quella stabilita dalla legge o dai regolamenti.

Il cereale è “leale” quando risponde alle caratteristiche pattuite.

Il cereale è “mercantile” quando non abbia difetti speciali che impediscano la sua classificazione nella media delle qualità prodotte nell’annata, avendo sempre riguardo alla zona di produzione e al tempo di consegna.

Art. 146 – Quando nel contratto non è previsto il luogo di consegna, si intende che il venditore deve consegnare la merce dal proprio magazzino sul mezzo di trasporto del compratore: lo stivaggio è a carico del compratore.

Quando il contratto prevede la consegna al magazzino del compratore, la merce viene ivi consegnata sul mezzo di trasporto prescelto e lo scarico si compie a spese del compratore.

L’operazione di insacco, quando effettuata, è sempre a carico del venditore.

Art. 147 – Ove non sia pattuito il termine di consegna o di ritiro, lo stesso si intende fissato in giorni 15 dalla data della stipula del contratto. Se è il compratore a dover ritirare la merce, in caso di ritardo, il venditore deve sollecitare il compratore e concedergli una proroga di 48 ore.

Se entro tale termine il compratore non ha ritirato la merce, il venditore può chiedere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni di legge dandone comunicazione al compratore.

Se è il venditore a dover consegnare la merce al magazzino del compratore, in caso di ritardo, il compratore deve sollecitare il venditore e concedergli una proroga di 48 ore. Se entro tale termine il venditore non consegna la merce, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, secondo le disposizioni di legge, dandone comunicazione al venditore.

Art. 148 – La merce viene pesata sulla pesa pubblica più vicina al magazzino del venditore. Quando, per accordo intervenuto, la merce viene pesata nel magazzino del venditore con pesa dello stesso, il venditore è tenuto a dare la distinta dei quantitativi al personale del compratore. Qualora si riscontrassero delle differenze di quantità o di qualità, il compratore deve darne immediata comunicazione al venditore e comunque non oltre le 48 ore e tenere la merce a disposizione per le opportune verifiche.

Art. 149 – La merce viaggia sempre per conto ed a rischio e pericolo del compratore, anche quando sia stata spedita in “porto affrancato”, salvo nei casi di consegna eseguita dal venditore con propri mezzi al magazzino del compratore.

La merce venduta “franco vagone partenza” resta a rischio e pericolo del venditore fino a carico ultimato ed a spedizione accettata.

Art. 150 – Il pagamento dei cereali si compie a mani del venditore a suo domicilio o sul mercato ovvero a mani del mediatore.

In mancanza di specifiche condizioni, il pagamento deve essere eseguito entro 8 giorni dalla presentazione della fattura.

Mediazioni

Art. 151 – Tariffe:

- risone: vengono corrisposte € 1,00 a tonnellata da parte del venditore e € 3,10 a tonnellata da parte del compratore;
- altri cereali: viene corrisposta una cifra di € 0,80 a tonnellata da parte del venditore e di € 0,80 a tonnellata da parte del compratore.

E) PATATE
(nessun uso accertato)

F) ORTAGGI
(nessun uso accertato)

G) UVA E MOSTO

Art. 152 – Le uve si contrattano “in pianta a peso”, vale a dire a frutto pendente anche limitatamente a una quantità prestabilita.

Il prezzo è pattuito tra le parti. In difetto di tale pattuizione si fa riferimento alle mercuriali di un determinato mercato, pubblicate nel listino prezzi della Camera di Commercio di Pavia.

Art. 153 – Anche se si svolgono sul mercato le contrattazioni fanno riferimento all’ubicazione del vigneto, con la clausola “salvo visita in luogo”.

Art. 154 – Qualora, dopo il perfezionamento del contratto, si verificassero nell’uva alterazioni causate da perturbazioni meteorologiche, tali da poter pregiudicare il prodotto vino, il venditore dovrà darne immediatamente avviso al compratore il quale potrà concordare il nuovo prezzo o rifiutare la merce.

Art. 155 – La consegna viene operata a cura del venditore franco veicolo del compratore sulla strada carreggiabile più vicina al fondo.

La pesatura si effettua alla pesa pubblica più vicina ed è a carico del venditore.

Art. 156 – Gli imballaggi vengono forniti dal compratore: i recipienti, se forniti dal venditore, debbono essere restituiti subito dopo scaricata la merce.

Le spese per la resa degli imballaggi sono a carico del compratore.

Art. 157 – Le uve oggetto di contratto si intendono “sane e mercantili” e cioè uve di maturazione uniforme e perfetta, immuni da tracce di grandine, da secco, da muffa e da crittogame.

Mediazioni

Art. 158 – Tariffe:

- uve: viene corrisposto dal 3 al 4% sul prezzo pattuito da parte del solo venditore.

H) OLIVE

(nessun uso accertato)

I) AGRUMI

(nessun uso accertato)

L) FRUTTA FRESCA

(nessun uso accertato)

M) FRUTTA SECCA

(nessun uso accertato)

N) ERBE – FORAGGI - SEMENTI

n1) Erbe

Art. 159 – Salvo accordi diversi l'erba si vende falciata in prato.

Il carico ed il trasporto dell'erba falciata si intendono a carico del compratore.

Art. 160 – La pesatura dell'erba viene operata al cascinale o alla pesa pubblica più vicina al luogo di produzione.

Art. 161 – L'erba deve essere falciata e consegnata possibilmente asciutta.

Per l'erba bagnata dalla pioggia si usa fare un abbuono del 10% circa sul peso riconosciuto.

n2) Fieno

Art. 162 – Il fieno viene distinto secondo il taglio in maggengo, agostano, terzuolo e quartiolo.

“Maggengo” è il fieno di primo taglio dei prati stabili o artificiali. Si dice “maggenghino” il fieno raccolto con lo sfalcio effettuato nei prati marcitoli, dopo un primo taglio primaverile di erba.

“Agostano” è il fieno di secondo taglio.

“Terzuolo” è il fieno di terzo taglio.

“Quartiolo” è il fieno di quarto taglio.

Art. 163 – Il fieno, sciolto o pressato, si contratta sempre a tonnellata. Il fieno si vende sul campo o in cassero.

Art. 164 – Per fieno pressato si intende il fieno in balle di forme diverse, legate con filo di ferro o con spago.

Art. 165 – La stipulazione del contratto è verbale e si svolge, nella maggior parte dei casi, con l'intervento del mediatore.

A conclusione del contratto il compratore versa nelle mani del venditore una caparra pari a circa il 10% del prezzo della merce.

Art. 166 – Sono ritenuti difetti del fieno:

- l'essere ammuffito o troppo fermentato, ovvero presentare un tasso di umidità superiore al 14%;

- il contenere essenze non accette al bestiame;
- l'essere mescolato alle stramaglie.

Questi difetti danno diritto al compratore di ottenere una diminuzione del prezzo oppure, nei casi gravi, la risoluzione del contratto.

Art. 167 – Il peso è stabilito sulla pesa pubblica.

La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore.

Art. 168 – Il fieno, dato franco partenza, deve essere consegnato franco di ogni spesa; le eventuali avarie che subisce durante il viaggio, nonché il calo naturale di peso sono a carico del compratore.

E' tollerato un calo naturale variabile dall'1 al 3% a seconda della stagione e della qualità del fieno. Quando il calo eccede il naturale, l'eccedenza del calo è a carico del venditore.

Se il fieno è venduto franco arrivo, le avarie sono a carico del venditore.

Art. 169 – Il pagamento viene operato entro 15 giorni o, al massimo, entro 30 giorni al domicilio del venditore, direttamente o a mezzo del mediatore.

n3) Stramaglie

Art. 170 – Per stramaglie si intendono le cime, i cartocci di granoturco, le erbe cresciute sui cigli dei fossi, dei canali, sulle coste arborate e nel sottobosco (seghezatura), le stoppie grasse affienate e, comunque, tutte quelle erbe secche che, per scarso valore nutritivo, non possono considerarsi fieni.

Art. 171 – Il contratto di vendita si svolge verbalmente e, nella maggior parte dei casi, con l'intervento del mediatore. Si usa dare una caparra al venditore.

Art. 172 – Le stramaglie vengono vendute tanto sciolte quanto pressate.
Il peso viene stabilito alla pesa pubblica.

Art. 173 – Sono considerati difetti delle stramaglie l'essere mescolate ad erbe di acquirini e l'essere ammuffite ovvero presentare un tasso di umidità superiore al 14%.

Nel caso in cui siano riscontrati tali difetti ed i medesimi non siano stati menzionati nel contratto, il compratore può richiedere una diminuzione di prezzo o la risoluzione del contratto.

n4) Paglia

Art. 174 – Per paglia si intende la paglia di frumento tenero e duro, della segale, dell’orzo, dell’avena e del riso.

La paglia viene venduta, sciolta o pressata, mediante consegna al cascinale, sul campo o franco veicolo partenza.

La stipulazione del contratto è verbale.

Art. 175 – La paglia “sana e mercantile” non deve contenere pula od altre materie eterogenee e deve essere di qualità uniforme. La paglia bagnata o ammuffita è oggetto di particolare contrattazione.

Art. 176 – Per la paglia venduta sciolta sul campo il corrispettivo si determina in ragione della superficie del campo medesimo.

Per la paglia venduta al cascinale il prezzo si stabilisce alla pesa pubblica.

Art. 177 – Il pagamento viene eseguito entro 15 giorni dalla consegna o dal ricevimento della merce al domicilio del venditore, direttamente o a mezzo del mediatore.

Nei contratti stipulati tra agricoltori e negozianti è d’uso una caparra.

n5) Vendita ai mandriani (bergamini)

Art. 178 – I rapporti tra conduttore d’azienda e bergamino sono regolati per iscritto ed hanno per oggetto:

- fieni di diversi tagli, stramaglie e lettimi necessari al bestiame;
- le erbe dei prati (falciate e pascolative) e quelle delle marcite (falciate);
- l’uso dei locali per l’abitazione del bergamino e del personale di servizio e per il ricovero del bestiame.

Art. 179 – Le erbe falciate vengono pesate ad ogni consegna e consegnate su carro alla stalla del compratore; le erbe pascolative vengono calcolate in base alla superficie dei terreni soggetti a pascolo; il fieno ammassato e le stramaglie vengono misurate e “resi mercantili” da un tecnico nominato dalle parti.

La paglia ed i lettimi in genere sono dati gratuitamente.

Il letame rimane come scorta del fondo.

Art. 180 – I contratti si stipulano nei mesi di agosto e di settembre per il periodo di tempo che decorre dal 29 settembre al 23 aprile dell’anno successivo e nei mesi di marzo e aprile per il periodo di tempo che decorre dal 24 aprile al 28 settembre dello stesso anno.

Art. 181 – L’erba viene pagata nei primi dieci giorni del mese successivo alla consegna.

Le stramaglie ed i fieni vengono pagati in tre rate i cui termini finali di scadenza sono i seguenti: il 15 dicembre, il 15 febbraio, il 24 aprile. In ogni caso i pagamenti devono essere effettuati prima che il bestiame lasci il podere.

n6) Sementi

Art. 182 – Per semente si intende il prodotto greggio o selezionato idoneo alla semina, certificato dall’ENSE.

Art. 183 – Le contrattazioni delle sementi gregge si svolgono in base a “campione reale” della merce e, ove previsto ovvero richiesto, con l’esibizione della certificazione dell’avvenuto controllo in campo; quelle delle sementi selezionate su “campione tipo”.

Si intende “campione reale” quello che corrisponde esattamente alla merce oggetto del contratto, ossia il campione prelevato dal cumulo.

Si intende “campione tipo” quello che ha tutte ed esattamente le caratteristiche (come varietà, provenienza, germinabilità, purezza, ecc.) indicate nel contratto.

Art. 184 – Il prezzo è commisurato a tonnellata.

Art. 185 – Per le sementi gregge, nella vendita fatta con la clausola “circa”, viene ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 10% in più o in meno rispetto alla quantità contrattata, mentre per le sementi selezionate la quantità contrattata deve essere consegnata secondo lo “stabilito”.

Art. 186 – La merce consegnata deve corrispondere al campione in base al quale è stato stipulato il contratto.

Art. 187 – In mancanza di particolare accordo, come luogo di consegna si intende il domicilio del venditore/produttore; per le vendite effettuate dal commer-

ciante o dal selezionatore la merce si intende consegnata franco domicilio del compratore.

Art. 188 – La consegna ovvero il ritiro devono essere operati entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo che lo stesso sia concluso sul campo.

Art. 189 – Nell'ipotesi di calo di peso o di differenza di qualità, il compratore deve darne avviso al venditore o al mediatore in via immediata, comunque entro 48 ore dal ritiro o dal ricevimento della merce e tenere le partite a disposizioni per l'eventuale verifica.

Art. 190 – Salvo accordi diversi fra le parti, i termini di pagamento sono:

- per il risone il 31 Maggio;
- per il grano e i semi minori, se la vendita avviene tra produttore e selezionatore, entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto; se la vendita avviene tra selezionatore e utilizzatore, entro il 31 Dicembre;
- per il mais il 30 Giugno.

Mediazioni

Art. 191 – Tariffe:

- fieno e stramaglie: viene corrisposto l'1% da parte del venditore e lo 0,50% da parte del compratore;
- paglia sciolta e pressata: vengono corrisposte € 1,00 a tonnellata da ciascuna parte sul prezzo pattuito.

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (nessun uso accertato)

P) PIANTE DA VIVAI E DA TRAPIANTO

p1) Pioppelle

Art. 192 – Formano oggetto di compravendita le pioppelle di un anno e le pioppelle di due anni.

Art. 193 – La consegna avviene nel vivaio.
Sono a carico del venditore l'estirpazione, la potatura dei rametti e il caricamento sul mezzo di trasporto del compratore.

Art. 194 – Il pagamento del prezzo avviene all'atto della consegna.

Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI
(nessun uso accertato)

R) DROGHE E SPEZIE
(nessun uso accertato)

Capitolo 3°
PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

Art. 195 – Costituisce oggetto di compravendita, come legna da ardere, la legna di essenza forte o di essenza dolce.

E' considerata legna forte quella proveniente da piante di rovere, olmo, platano, cerro, noce, robinia, faggio, gelso, nocciolo, alberi da frutta in genere e dalle conifere; è considerata dolce quella proveniente da piante di pioppo e di salice. La legna di ontano appartiene ad una categoria intermedia fra l'essenza dolce e quella forte. La legna di castagno, pur essendo di essenza forte, viene considerata alla stregua della dolce per la sua ridotta combustibilità.

Art. 196 – La legna deve essere stagionata e non "subbollita" e fermentata.
Si ritiene stagionata quella che, tagliata nell'inverno, è rimasta accatastata sino al mese di luglio successivo.

Art. 197 – I contratti possono essere stipulati verbalmente, previa visita del compratore.

Art. 198 – Il prezzo è stabilito a tonnellata o a corpo. All’atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un acconto a titolo di caparra.

Art. 199 – In mancanza di pattuizioni contrattuali diverse, il pagamento si intende per pronti contanti all’atto dell’arrivo o della consegna della merce, dietro rimessa della bolletta di peso.

B) CARBONE VEGETALE (nessun uso accertato)

C) LEGNAME ROZZO

Art. 200 – I boschi secondo la forma di “governo” si distinguono in boschi cedui e boschi di alto fusto (fustaie); secondo la natura del legname in boschi di essenza dolce, boschi di essenza forte e boschi misti.

I boschi cedui possono essere a ceppaia o a capitozza (alta se il taglio è a oltre m. 2,50; media se tra m. 1,50-2,50; bassa se al disotto di m. 1,50).

Art. 201 – Il contratto di compravendita per piante e boschi in piedi, cedui o d’alto fusto, si conclude di solito in forma scritta; il prezzo viene commisurato a numero o a corpo per lotto completo e, per i boschi cedui, anche a misura di superficie.

Art. 202 – Alla stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un anticipo a titolo di caparra ed esegue poi il pagamento del residuo prezzo prima di iniziare l’abbattimento o il taglio delle piante.

Per lotti importanti o in seguito ad accordi particolari, specialmente per cedui, il pagamento può essere eseguito ratealmente nel corso dell’abbattimento, in rapporto all’entità dell’abbattimento effettuato.

Piante e boschi d’alto fusto

Art. 203 – Formano oggetto di compravendita le piante di ripa o dei boschi di altro fusto, sia di essenza forte che di essenza dolce, che vengono vendute “in piedi” a lotti. Se le piante contrattate sono di ripa si usa contrassegnarle con un segno particolare.

Nei contratti riguardanti le piante in piedi al compratore spetta tutta la pianta, ramaglia e ceppaia compresi.

Art. 204 – Per la vendita delle piante o dei boschi di alto fusto il venditore provvede ad indicare la precisa ubicazione e l'entità del lotto, nonché il numero e l'essenza delle piante che intende mettere in vendita.

Il compratore visita preventivamente le piante oggetto del contratto.

Art. 205 – Il compratore deve a sue spese provvedere, salvo diverso accordo, all'atterramento delle piante entro il periodo di tempo stabilito.

Entro tale periodo il compratore deve provvedere allo sgombero dal bosco di tutte le ceppaie, dei tronchi, del fasciname e di tutta la legna. Lo sgombero deve essere effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle varie colture dei campi.

Il venditore concede gratuitamente il passaggio sulle strade esistenti nel fondo. In caso di danno arrecato a strade o ad altri manufatti il compratore è tenuto a risarcirlo.

Mediazioni

Art. 206 – Tariffa:
boschi in piedi e legna da ardere: viene corrisposto il 2% da ciascuna parte sul prezzo pattuito.

D) SUGHERO, ECC.
(nessun uso accertato)

Capitolo 4°
PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA
(nessun uso accertato)

Capitolo 5°
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
(nessun uso accertato)

Capitolo 6°
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A) RISO LAVORATO

Art. 207 – Il riso viene venduto abitualmente a peso netto, oppure, per la merce preconfezionata, a collo (bigbags).

Mediazioni

Art. 208 – Tariffe:

- da parte del compratore € 0,23 per 100 kg
- da parte del venditore la tariffa varia in relazione alla quantità e alla qualità.

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 209 – La contrattazione delle farine è effettuata direttamente dal venditore, oppure da un suo incaricato, in base ai requisiti della lavorazione tipo ovvero, per le farine di grano duro, su campione.

Art. 210 – I contratti sono stipulati per iscritto e riportano le condizioni e gli estremi di vendita.

Art. 211 – Il prezzo delle farine, dei sottoprodotti e dei cascami di cereali si intende commisurato a tonnellata.

Sia nella consegna quanto nel ritiro della merce una differenza sulla quantità contrattata fino al 5% in più o in meno non è causa di risoluzione del contratto.

La merce consegnata deve essere conforme al tipo.

Art. 212 – La merce è sana quando abbia odore non sgradevole e propria della qualità contrattata, quando non sia riscaldata o fermentata, non abbia macchie di muffa, non sia affetta da malattia che la rende inadatta all'uso cui è destinata.

La merce è conforme al tipo quando rispecchia fedelmente i requisiti della lavorazione tipo, ovvero le caratteristiche del campione.

Art. 213 – Il tempo e le modalità della consegna delle merci contrattate sono convenuti all'atto della stipulazione.

La merce viene consegnata dal venditore al magazzino del compratore.
Nel caso in cui la merce viene ritirata direttamente dal compratore, lo stivaggio sul mezzo del compratore è a carico del venditore.

Art. 214 – I termini di consegna o di ritiro sono vincolanti.

Tuttavia il ritardo non dà diritto al compratore di ritenere senz'altro risolto il contratto a meno che abbia tempestivamente provveduto a sollecitare il venditore concedendogli un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto.

Scaduto tale termine il compratore può pretendere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni di legge dandone comunicazione al venditore.

Il contratto può essere risolto dal venditore se il compratore non ha disposto per il ritiro della merce, dopo essere stato sollecitato dal venditore che gli ha concesso una proroga di 48 ore.

Art. 215 – La merce può essere venduta, “franco partenza” o “franco arrivo”. Nel primo caso viaggia a rischio e pericolo del compratore. Nel secondo caso viaggia a rischio e pericolo del venditore.

In particolare se la merce viene venduta franco vagone partenza essa viaggia a rischio e pericolo del venditore sino a carico ultimato e a spedizione accettata.

Art. 216 – Il pagamento delle farine e dei sottoprodotti della macinazione viene operato abitualmente entro 30 giorni. Nel caso venga operato entro 8 giorni, al compratore viene riconosciuto il diritto ad uno sconto.

Art. 217 – La contrattazione dei sottoprodotti della macinazione e dei cascami di cereali si effettua su “campione tipo” o su “campione reale” a mezzo di mediatore, ovvero direttamente tra le parti.

Al mediatore che preleva il campione, il venditore fissa il quantitativo di prodotto disponibile per la vendita.

Mediazioni

Art. 218 – Tariffe:

- farine: vengono corrisposte da € 3,90 a € 4,10 a tonnellata da ciascuna parte, qualora le parti siano negozianti o molitori;
- cascami: vengono corrisposte € 0,50 a tonnellata da ciascuna parte.

C) PASTE
(nessun uso accertato)

D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA
(nessun uso accertato)

E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI
(nessun uso accertato)

F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE
(nessun uso accertato)

G) PESCI PREPARATI
(nessun uso accertato)

H) PRODOTTI SURGELATI
(nessun uso accertato)

I) CONSERVE ALIMENTARI
(nessun uso accertato)

L) LATTE E DERIVATI

11) *Latte pastorizzato*
(nessun uso accertato)

12) Yogurt
(nessun uso accertato)

13) Formaggi

Formaggi a pasta dura

Art. 219 – Il formaggio grana allo stato fresco viene distinto per “sorti”.

Le “sorti” sono due, maggenga e vernenga o terzuola; maggenga è quella prodotta dal 1° aprile al 31 ottobre, vernenga o terzuola è quella prodotta dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 220 – I contratti aventi per oggetto formaggio a pasta dura vengono stipulati attraverso la compilazione di uno “stabilito di contratto”, che viene firmato dal compratore, dal venditore e dall’eventuale mediatore.

Si contrattano, mese per mese, le produzioni e le “sorte” intere.

Art. 221 – Al compratore è concesso, prima di acquistare i formaggi, di battere le forme con il martello, di usare moderatamente l’apposito ago da fiuto ed assaggio di palato.

Col permesso del venditore il compratore può anche tassellare o tagliare qualche forma della partita.

A contratto concluso il compratore appone il proprio marchio o altro segno di riconoscimento sulle forme costituenti la partita acquistata.

Art. 222 – Dopo la conclusione del contratto e sino al momento in cui verrà effettuata la consegna della merce, il venditore è tenuto ad avere la massima cura del formaggio venduto, secondo le regole della buona tecnica. Egli deve inoltre consegnarlo convenientemente pulito e raschiato.

Art. 223 – La pesatura e la consegna vengono eseguite al magazzino (casera) del produttore, il quale fornisce anche la pesa occorrente e la mano d’opera.

Art. 224 – Il trasporto della merce, salvo pattuizioni speciali, è fatto a spese ed a cura del compratore.

Art. 225 – Il pagamento della merce si effettua all’atto del ritiro della stessa al magazzino del venditore.

Art. 226 – Anche dopo effettuati la consegna ed il ritiro del formaggio, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei

danni quando il formaggio in tutto o in parte si riscontra essere stato:

- rifatto o fortemente scottato;
- spillato.

Per gli altri vizi occulti è concessa al compratore l'azione redibitoria da esperirsi nei termini di legge.

Formaggi a pasta molle

Gorgonzola

Art. 227 – Il gorgonzola fresco viene venduto per merce senza difetto e previa visita. Deve essere cioè regolarmente spurgato, senza occhiature e conservato a conveniente temperatura. Si considera prodotto secondo le regole normali di fabbricazione quando il suo tenore di sostanza grassa non è inferiore ai minimi previsti dalla legge ed il calo di “spurgo camerino” non ecceda il 7-9%.

Art. 228 – I contratti di compravendita del gorgonzola fresco riguardano solitamente la produzione di un mese.

Dopo la pesatura, a meno che la merce non sia stata venduta con la clausola “per merce sana e lavorata a regola d’arte per la maturazione”, il compratore non ha più diritto a reclami sulla qualità della merce.

Art. 229 – Il gorgonzola stagionato viene contrattato previa visita della merce da parte del compratore. Il compratore ha diritto di fare un uso del tassello discreto in rapporto all’entità della partita. Il compratore, dopo aver visitato la merce, e concluso il contratto, non ha diritto di reclamare per la qualità della merce.

Art. 230 – La pesatura, il pagamento ed il ritiro della merce si eseguono appena concluso il contratto.

Se il contratto è a consegna differita la merce viene bollata o marchiata. Il venditore, per il tempo in cui la merce resta nei propri magazzini frigoriferi, è obbligato a compiere operazioni per la conservazione del prodotto a regola d’arte ed è responsabile per eventuali deterioramenti del medesimo.

Altri formaggi molli

Art. 231 – I formaggi a pasta molle, come gli stracchini freschi, i quartiroli, le

robiole, gli italici, i mascarponi, ecc. sono contrattati anche senza previa visita della merce, e anche prima che la produzione sia iniziata.

Art. 232 – In difetto di diversa pattuizione i formaggi di pasta molle si intendono prodotti con latte intero.

Art. 233 – Il compratore, salvo quando sopra specificato, può rifiutare i formaggi che si rivelino prodotti con latte anche parzialmente scremato o che non corrispondano al titolo di grasso previsto dalla legge, ovvero che non siano in condizioni mercantili per cattiva lavorazione o per vizio di conservazione.

Art. 234 – Il pagamento è eseguito all'atto della consegna oppure entro 8 giorni, sul mercato o al domicilio del venditore.

Formaggi emmenthal, sbrinz e similari

Art. 235 – I formaggi emmenthal e sbrinz si intendono fabbricati con latte intero.

Per emmenthal scelto si intende quello il cui tassello di saggio contiene tre occhi uniformemente distanziati.

Per sbrinz “netto da rastrello” si intende quello che non presenta più di tre “occhi di pernice” per tassello.

Art. 236 – I contratti vengono conclusi, previa visita della merce, nel magazzino del venditore. E' consentito l'uso del tassello sul 5% della merce per l'accertamento dell'occhiatura.

Il compratore ha diritto di scartare le forme screpolate, sfogliate, con difetti esterni, gonfie, non regolari nell'occhiatura, “senz'occhi” o “con mille occhi”.

Art. 237 – I contratti possono essere conclusi: per consegna immediata o, previa bollatura, per consegna differita.

Il venditore ha l'obbligo di avere cura della merce a regola d'arte.

Art. 238 – La pesatura e la consegna dei formaggi hanno luogo al domicilio del venditore.

Formaggi a pasta semicotta (provolone)

Art. 239 – I formaggi di pasta semicotta si intendono lavorati con latte intero o con latte parzialmente scremato purché il titolo di grasso del prodotto finito risponda alle norme di legge.

Art. 240 – Il compratore che non ha visitato previamente la partita, ha diritto di scartare le forme che presentino difetti quali il calcino, la sfogliatura, la gonfiatura, la chiusura imperfetta, la salatura insufficiente ed altri difetti derivanti dalla lavorazione non eseguita a regola d'arte.

Art. 241 – Se la consegna della merce è differita, il produttore è tenuto a conservarla a regola d'arte. La inosservanza dà al compratore il diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento dei danni.

14) Burro

Art. 242 – I contratti riguardanti il burro grezzo si fanno per l'intera annata casearia o per periodi minori.

Art. 243 – Al momento della consegna o del ritiro della singole partite, il compratore ha diritto di rifiutare il burro che sia “spuntato”, rancido, ammuffito, di sapore o odore sgradevole, male spurgato, male impastato, sporco internamente, venato o con titolo inferiore ai limiti legali o di lavorazione diversa da quella pattuita (burro di pura panna o burro di siero).

Se il titolo di grasso è inferiore all'84% il compratore potrà ottenere una proporzionale riduzione del prezzo.

Art. 244 – I pagamenti relativi ai contratti annuali vengono eseguiti entro il secondo mercato di ciascun mese per tutta la merce consegnata nel mese precedente; negli altri casi vengono eseguiti al primo mercato successivo alla consegna.

Art. 245 – Il prezzo settimanale di riferimento è quello rilevato dall'apposita commissione che si riunisce ogni mercoledì presso la Sala Contrattazioni Merci di Pavia.

Mediazioni

Art. 246 – Sul prezzo pattuito viene corrisposto:

- per i formaggi duri freschi lo 0,50% da parte del venditore e l'1% da parte del compratore;
- per i formaggi duri maturi lo 0,50% da ciascuna parte;
- per i formaggi molli l'1% da parte del venditore e lo 0,50% da parte del compratore;
- per il burro lo 0,50% da parte del venditore e l'1% da parte del compratore.

M) OLIO DI OLIVA
(nessun uso accertato)

N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
(nessun uso accertato)

O) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI
(nessun uso accertato)

P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE

Art. 247 – Le pelli di macello sono consegnate ai consorzi fra macellai o vendute a negozianti e conciatori.

Art. 248 – Il prezzo delle pelli animali, bovini ed equini, è espresso per chilogrammo e varia secondo le qualità degli animali macellati.

Il prezzo indicato in contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Art. 249 – Le pelli bovine ed equine di macello vengono contrattate a peso reale, intendendosi con tale espressione il peso delle pelli al momento della consegna.

Le pelli bovine ed equine fresche vengono classificate per la vendita nelle seguenti categorie:

- vitelli da 3 a 12 kg;
- vitelli da 12,1 a 20 kg;
- bovetti e scottoni fino a 30 kg;

- bovetti e scottoni oltre a 30 kg;
- vacche sino a 30 kg;
- vacche oltre i 30 kg;
- buoi sino a 40 kg;
- buoi oltre i 40 kg;
- civetti da 30 a 40 kg;
- tori oltre i 40 kg.
- cavalli di tutti i pesi;
- puledri fino a 12 kg;
- muli di tutti i pesi
- asini di tutti i pesi.

Per i vitelli, i pesi si intendono riferiti a pelli quadrate ossia prive di testa e zampe.

Art. 250 – La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico, all’incaricato del compratore ovvero presso il recapito di quest’ultimo.

Nei comuni rurali la consegna è fatta settimanalmente.

All’atto della consegna si riscontra il numero, la specie, la qualità ed il peso.

Art. 251 – Le pelli devono essere consegnate fredde vuote di carne, di vertebre e di carniccio, senza corna ed unghie, ed in stato di pulitura tale da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta.

Per le pelli appena macellate si applica una riduzione del 3% sul peso. Per le pelli refrigerate o comunque bagnate si applica un’equa riduzione.

Art. 252 – Quando la pelle è in stato di incipiente putrefazione o presenta difetti tali da non essere mercantile, il compratore ha diritto di rifiutarla.

Art. 253 – Il pagamento delle pelli è eseguito di regola con periodicità mensile.

Art. 254 – La vendita delle pelli salate è operata in lotti o “a peso di macello” (peso coda) o “a peso ripesato”.

Il “peso ripesato” è quello che viene stabilito all’atto della consegna delle pelli dopo la salatura; prima di stabilire il “peso ripesato” le pelli debbono essere sottoposte alla scolatura per 12 ore in fossa e 24 ore fuori fossa in pile.

Dette pile vengono formate rispettivamente:

- di 250-300 pelli di vitelli da kg 8 in meno;
- di circa 250 pelli di vitello da kg. 8 a 12;
- di circa 150-175 pelli di vitellone;
- di circa 150 pelli bovine;
- di circa 150-200 pelli equine.

Qualora le pelli siano salate a secco (fuori fossa) non si esegue la impilatura e la scolatura; in tutti i casi però il peso viene stabilito dopo la spazzatura del sale aderente alle pelli.

E' facoltà del compratore assistere all'operazione di apertura delle vasche e di impilatura.

Art. 255 – La consegna delle pelli salate è operata nel magazzino del venditore e la determinazione del “peso ripesato” viene eseguita all’atto della consegna.

Allo scopo di riconoscere la provenienza delle pelli si usa talvolta contrassegnarle (“marcarle”) in presenza del venditore.

Art. 256 – Nei contratti di compravendita delle pelli salate in lotti, ne viene stabilito il numero approssimativo, sul quale è concessa una tolleranza in più o in meno del 10%. Inoltre viene indicato il peso totale della partita ed il peso medio di ciascuna pelle. Sul peso medio, ai fini della determinazione del prezzo è concessa una tolleranza fino a 1 kg per le pelli di bovino adulte e fino a gr. 250 per quelle di vitello.

Art. 257 – Il ricevimento fatto direttamente e senza riserve dal compratore o da un suo incaricato fa prova di pieno gradimento della merce in qualità e peso ed esonera il venditore dalle responsabilità relative, salvo il caso di vizio occulto.

Q) VINI E VERMOUTH

q1) Vini

Art. 258 – I vini si contrattano per saggio alla cantina del venditore o mediante campione.

In mancanza di “specificata” contraria, si intende che il vino deve essere sano, genuino e mercantile.

Le contrattazioni avvengono tenendo presente la provenienza, la gradazione alcolica, i pregi organolettici.

Il prezzo viene fissato a peso o a grado ettolitro. Per partite di modica entità e per vini di elevata qualità il prezzo viene determinato a peso.

Nelle contrattazioni interviene di solito il mediatore.

Art. 259 – Per i vini contrattati con prezzo riferito ad una determinata gradazione alcolica, è ammessa una tolleranza di un quarto di grado in più o in meno senza modifica del prezzo pattuito; quando la gradazione garantita è fissata come minimo, non è ammessa tolleranza in meno.

Se la differenza di gradazione in meno supera un quarto di grado, il compratore può ricevere ugualmente la merce con una riduzione di prezzo commisurata alla minor gradazione riscontrata, senza tener calcolo della tolleranza.

Art. 260 – All'atto del contratto può essere richiesta al compratore una caparra in ragione di circa il 10% del valore del vino contrattato.

Tale caparra è ritenuta dal venditore se il contratto non viene eseguito da parte del compratore; essa, invece è restituita raddoppiata se il contratto non viene eseguito da parte del venditore.

Art. 261 – A garanzia della qualità della merce contrattata fanno fede i campioni prelevati; talvolta i contenitori prescelti vengono sigillati alla presenza del compratore o del mediatore.

Salvo accordi diversi, la conservazione del vino resta a carico del venditore sino al termine stabilito per la consegna.

Qualora, al momento della consegna, il vino risultasse guasto, il contratto si intende risolto e il venditore restituisce le somme ricevute dal compratore e gli rifonde gli eventuali danni.

Art. 262 – La consegna del vino si effettua secondo gli accordi e le spese di carico sono sostenute dal venditore.

La pesatura è a carico del venditore e viene effettuata, alla partenza, alla pesa pubblica ovvero nella cantina del venditore.

Art. 263 – Quando i recipienti vengono forniti dal venditore essi vengono restituiti al medesimo, franco di ogni spesa, entro 60 giorni. Trascorso tale termine, gli stessi vengono fatturati al compratore.

Art. 264 – Se il compratore ritarda oltre il limite pattuito il ritiro della merce,

il venditore lo diffida con lettera raccomandata o a mezzo del mediatore, dando un termine massimo di giorni 15, trascorso inutilmente tale termine, il venditore rimane libero da ogni impegno, restando impregiudicata l'azione di risarcimento danni.

Art. 265 – Per i vini che si acquistano fuori provincia si determina contrattualmente il prezzo “franco veicolo partenza” ovvero “franco veicolo arrivo”.

Mediazioni

Art. 266 – Le mediazioni vengono corrisposte dal solo venditore.

Le tariffe sono:

- 3% per i vini sfusi;
 - 8% per i vini in bottiglia;
- salvo pattuizione contraria.

q2) Vermouth

(nessun uso accertato)

R) ALCOOL E LIQUORI

(nessun uso accertato)

S) BIRRA

(nessun uso accertato)

T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO

(nessun uso accertato)

Capitolo 7°
PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DEL TABACCO
(nessun uso accertato)

Capitolo 8°
PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE
a1) Pelli bovine, equine e ovine

Art. 267 – I contratti si stipulano direttamente, oppure per tramite di rappresentanti, tanto verbalmente che per iscritto.

Art. 268 – I contratti vengono stipulati in base a campione ovvero sotto condizione di visita. In quest'ultimo caso le pelli vengono scelte e contrassegnate dal compratore con un timbro e firma.

Art. 269 – Le pelli di bue, di vacca e di vitellone possono essere conciate sia per suola che per tomaia. Nel caso vengano conciate per suola (cuoio) vengono poste in commercio tagliate per metà dalla testa alla coda (schiappe) o selezionate (spalle, gropponi, fianchi).

Nel caso invece vengano conciate per tomaia (sia al cromo che al vegetale che a concia mista) vengono poste in commercio gropponate; se di bue o di vacca per metà dalla testa alla coda (mezze bovine) o selezionate (spalle, gropponi, fianchi oppure spalle e culatte); se di vitellone intere o divise per metà dalla testa alla coda (mezzo vitello).

Le pelli equine sono tagliate a metà trasversalmente, e poste in commercio con le denominazioni: “spalle di cavallo”, parte anteriore conciate per tomaia, “gropponi di cavallo”, parte posteriore conciata per suola o per tomaia.

Art. 270 – Tutte le pelli di cui all'articolo precedente, quando destinate ad usi diversi (ad es. arredamento, abbigliamento e suoi accessori in pelle) sono poste in commercio intere.

Art. 271 – Le pelli di animali più piccoli (ad es. ovini) sono poste in commercio intere.

Art. 272 – Nei contratti concernenti le pelli lavorate in suola si indicano come elementi principali la provenienza, il sistema di lavorazione, il peso e lo spessore approssimativi medi delle schiappe o delle pelli.

Art. 273 – Nei contratti concernenti le pelli lavorate per tomaia, si indicano come elementi principali:

- la categoria delle pelli (bovine, vitelline, equine e ovine);
- talvolta la provenienza del greggio (nazionale o estero-esotico);
- il colore;
- lo spessore;
- la taglia (o superficie delle pelli).

Lo spessore viene misurato in millimetri, la taglia viene misurata in m. o dm².

Art. 274 – Le pelli bovine ed equine lavorate in suola sono contrattate sulla base del loro peso, commisurando il prezzo unicamente in ragione di chilogrammo.

Le pelli di vacchetta o di vitellone, bianche o cerate (concia vegetale), si contrattano a peso o a piede quadrato inglese.

Le pelli conciate per tomaia o per fodere, al cromo o al vegetale, si contrattano a piede quadrato inglese.

Anche le pelli destinate agli usi di cui all'art. 270, si contrattano a piede quadrato inglese.

Art. 275 – Quando è stabilito un termine perentorio per la consegna, questa deve essere eseguita secondo il contratto e non è ammessa tolleranza di tempo se non per causa di forza maggiore o di caso fortuito.

Art. 276 – La consegna e la pesatura hanno luogo nel magazzino del venditore.

Il compratore controlla il peso al proprio domicilio.

E' ammessa, per il cuoio da suola, una tolleranza di calo dell'1% sul peso di partenza.

Art. 277 – Nei contratti concernenti il cuoio per suola, quando viene stabilito il peso medio delle schiappe, è ammessa una tolleranza del 5%.

Art. 278 – Nel caso di acquisto di cuoio sotto condizione di visita danno

diritto a rifiuto di merce da parte del compratore ed a risoluzione del contratto i seguenti difetti:

- mancanza di stagionatura normale (eccesso di umidità);
- conciatura imperfetta, quale praticamente si rivela dal taglio del cuoio;
- alterazione della tenacità della fibra per effetto del sistema seguito nella concia (concia caricata e adulterata);
- non corrispondenza di spessore rispetto a quello pattuito in ipotesi di vendita di cuoio “ugualizzato”.

Art. 279 – Nel caso di acquisto di cuoio senza visita, danno diritto a rifiuto della merce ed a risoluzione del contratto, oltre ai difetti di cui all’articolo precedente, anche i seguenti:

- tagli o coltellature, tarolo aperto e tarolo guarito;
- irregolarità di peso, in quanto nella partita si riscontrino pezzi particolarmente pesanti, accompagnati da altri eccessivamente leggeri;
- irregolarità nella misura, in quanto nella partita si riscontrino pelli eccessivamente superiori od inferiori alla misura stabilita.

a2) Pelli di rettili

Art. 280 – La misura delle pelli di pitone, di giboia e di anaconda viene fatta in metri lineari.

Il prezzo è determinato in ragione della taglia.

Per taglia si intende la larghezza della pelle misurata nel punto di massima dimensione, espressa in centimetri lineari.

Con identiche modalità si procede alla misurazione delle pelli di cocodrillo, di lucertola e degli altri rettili.

B) LAVORI IN PELLE E CUIOIO (nessun uso accertato)

Capitolo 9°
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, ETC.
(nessun uso accertato)

B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, ETC.
(nessun uso accertato)

C) MAGLIERIA
(nessun uso accertato)

D) CORDAMI
(nessun uso accertato)

E) PAVIMENTI TESSILI (MOQUETTES)

Art. 281 – I pavimenti tessili (moquettes) sono costituiti da uno strato in filato di origine organica o sintetica e da uno strato sottostante in juta (naturale o sintetica) o in espanso.

Art. 282 – Le “altezze” di normale produzione (secondo i diversi tipi di telaio) sono le seguenti:

- | | |
|-------------|---------|
| - agugliati | cm. 200 |
| - tufted | cm. 400 |

Art. 283 – Il committente è tenuto al pagamento di tutta l’altezza del telo, indipendentemente dalla quantità utilizzata.

Art. 284 – I tipi prodotti con sottofondo di juta possono essere messi in opera tesi o incollati. Tutti gli altri tipi vengono di norma incollati.

Art. 285 – In ambienti di misure particolari possono essere necessarie giunte tra più teli. Nella posa in opera tali giunte potranno risultare più o meno visibili, a seconda del tipo di moquettes usato.

Art. 286 – I pavimenti tessili a superficie vellutata possono presentare il cosiddetto “shawing”, ossia zone più chiare o più scure, dovute ad ineguale rifrazione della luce causata dal diverso orientamento del pelo.

Capitolo 10°
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E
DELL'ARREDAMENTO
(nessun uso accertato)

Capitolo 11°
PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO

A) LEGNO COMUNE

a1) Tronchi grezzi e legno nostrano

Art. 287 – I contratti di compravendita inerenti ai tronchi grezzi per grosse partite sono stipulati per iscritto.

Art. 288 – Le vendite dei tronchi di legno nostrano avvengono per merce sana e mercantile oppure a scelta o a collaudo.

Per merce sana e mercantile si intende quella esente da nervo, gelo, tarlo (camola), nodi marci e viziosi e subolliture.

Per merce a scelta o a collaudo si intende quella cernita dall'acquirente a mezzo di un proprio incaricato che esegue la marchiatura dei tronchi.

Art. 289 – La vendita è fatta a peso. Quando viene stabilito un minimo di diametro questo si intende misurato in punta e sotto corteccia.

Art. 290 – La consegna ha luogo a cura del venditore direttamente allo stabilimento o magazzino del compratore. In caso di spedizione per ferrovia, la consegna è eseguita sul carro di partenza, a cura ed a spese del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 291 – Il peso è riscontrato al magazzino o stabilimento del compratore o ad una pesa pubblica da stabilirsi fra le parti.

Quando la consegna avviene a mezzo ferrovia, il peso è riscontrato alla stazione di partenza.

Art. 292 – Il venditore non è responsabile di tutti quei difetti riconoscibili dal compratore che abbia preventivamente visitato i tronchi (merce vista e gradita).

Art. 293 – Il pagamento è eseguito di norma entro 30 giorni dalla consegna.

a2) Tavole in legno nostrano

Art. 294 – I contratti per tavole in legno nostrano sono fatti in genere verbalmente, alla presenza del mediatore.

Art. 295 – La vendita avviene a cubatura.

Art. 296 – La consegna è eseguita a cura del venditore allo stabilimento o magazzino del compratore, il quale è tenuto ad eseguire a proprie spese lo scarico.

Nelle spedizioni per mezzo di carri ferroviari la consegna è fatta sul carro di partenza, a cura ed a spese del venditore e la merce viaggia a rischio e pericolo del compratore.

Art. 297 – Le tavole di legname nostrano sono scorticate non rifilate e devono essere di qualità “sana e mercantile”.

Art. 298 – Non sono mercantili le tavole non passate alla sega sulle due facce e per tutta la loro lunghezza, le tavole con nervo, gelo, lemido, tarlo (camola), nodi marci e viziosi, subolliture.

Le spaccature naturali longitudinali sono tollerate, purché la loro lunghezza non superi in misura, la larghezza della tavola.

Art. 299 – Le dimensioni delle tavole sono le seguenti:

- lunghezza da m. 2 in più;
- larghezza da cm. 15 in più, misurata a metà smusso e a metà lunghezza;
- spessore da mm. 20 in più con progressione di 5 in 5 mm.

Le differenze di spessore dipendenti da stagionatura sono tollerate sino a 2 mm. per gli spessori da 35 mm. e oltre, e di 1 mm. per spessori inferiori e per un massimo del 10% sul numero delle tavole.

Per le tavole di abete destinate a strutture portanti sono consentite tolleranze sino a 5 mm.

Art. 300 – La lunghezza si misura di 10 in 10 cm. per il legno forte, di 50 in 50 cm. per il legno dolce.

La larghezza si determina prendendo la misura a metà lunghezza e a metà smusso.

Art. 301 – Il pagamento è eseguito di norma entro 30 giorni dalla consegna.

Mediazioni

Art. 302 – Tariffe:

- tronchi: viene corrisposto, sul prezzo pattuito, dall'1 al 2% da ciascuna parte;
- tavolame: viene corrisposto il 2% da ciascuna parte sul prezzo pattuito.

B) COMPENSATI

Art. 303 – Nella indicazione delle misure dei compensati e dei paniforti, con la prima delle due dimensioni si indica il senso della venatura.

Art. 304 – La vendita di compensati e paniforti dal produttore viene fatta in ragione di prezzo a metro cubo, mentre dal commerciante al consumatore in ragione di metro quadrato.

C) MOBILI, INFISSI E RIVESTIMENTI

c1) Mobili

(nessun uso accertato)

c2) Infissi

Art. 305 – I serramenti, infissi e simili, sono trattati a metro quadrato se in legno, a chilogrammo o a metro quadrato se in metallo.

Il prezzo delle serrande, degli avvolgibili e simili, se convenuto in base alla quadratura, si intende riferito, salvo pattuizioni diverse, ad una quadratura minima di mq. 1,80.

Art. 306 – I serramenti, infissi e simili, salvo pattuizione diversa, sono consegnati grezzi nel cantiere del committente.

Art. 307 – Le opere murarie per la posa dei serramenti sono a carico del committente. Gli accessori sono invece a carico del fornitore dei serramenti.

Quest'ultimo provvede direttamente per la posa in opera dei serramenti e presta la necessaria assistenza per la posa in opera degli accessori.

Il committente deve altresì fornire gli adeguati aiuti per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa.

Art. 308 – La misurazione dei serramenti da finestre si esegue sulla luce netta del vano muro, misurando la larghezza fra le due spalle finite di intonaco o rivestimento e l'altezza fra il davanzale e il celino finito di intonaco o rivestimento, salvo pattuizioni diverse.

La misurazione dei serramenti di porte si esegue sulla luce netta del vano dell'infisso, salvo pattuizioni diverse.

Nel prezzo a metro quadrato dei serramenti sono compresi anche quelli dello stipite, del controstipite e della bussolletta dello spessore fino a cm. 12.

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestre, di imbotti di porte (spessore di muro), di ante scure, gelosie a ventola o scorrevoli, cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie effettiva.

La misurazione delle persiane avvolgibili si esegue sulla luce netta del vano con un aumento di cm. 25 sull'altezza e di cm. 5 in larghezza se le guide sono incastrate.

Quando c'è l'applicazione di apparecchio a sporgere o di guida in vista, la misurazione avviene sulla base della luce netta del vano solo con l'aumento di cm. 25 sull'altezza.

Art. 309 – Nelle vendite a privati su piazza il prezzo si intende sempre franco acquirente.

c3) Pavimenti in legno

Art. 310 – I pavimenti in legno generalmente impiegati sono dei seguenti tipi:

- pavimenti massicci inchiodati su tasselli di fissaggio (magatelli);
- pavimenti lamellari;
- pavimenti in doghette singole (lamarquet).

Art. 311 – I diversi tipi di pavimento in legno soprammenzionati possono essere eseguiti usando varie essenze di legname nostrano o estero.

Lo spessore dei pavimenti presenta a seconda dei tipi, le seguenti misure:

- per i pavimenti massicci, da mm. 16 a mm. 22;
- per i pavimenti lamellari, mm. 8;
- per i pavimenti in doghette singole, da mm. 10 a mm. 14.

Art. 312 – La posa in opera dei pavimenti massicci è eseguita dalla ditta fornitrice attuando il fissaggio mediante chiodatura; quella dei pavimenti lamellari e in lamarquet è eseguita dalla ditta fornitrice attuando il fissaggio con l'uso di collante speciale, su sottofondo di cemento essiccato, perfettamente livellato e liscio a cura del committente.

Seguono poi, per tutti i diversi tipi di pavimenti, le operazioni di levigatura e di ceratura attuate dalla ditta fornitrice.

Dette operazioni non sono necessarie per i pavimenti "prefiniti".

Art. 313 – La misurazione dei pavimenti è eseguita in opera a metro quadrato.

D) CARRI DA STRADA
(nessun uso accertato)

E) LAVORI IN SUGHERO
(nessun uso accertato)

Capitolo 12°
PRODOTTI DELL' INDUSTRIA DELLA CARTA – POLIGRAFICHE – FOTO-
FONOCINEMATOGRAFICHE

A) CARTA E CARTONI

a1) Carta

Art. 314 – Unità di base di contrattazione.

La carta è contrattata a peso oppure a fogli, a risme o a bobine. La risma di carta stesa è composta di 500 fogli e quella di carta allestita (rigata) di 400 fogli.

Art. 315 – Ordinazione.

Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero dei fogli, delle risme o delle bobine oppure col peso complessivo;
- la qualità, con riferimento a un tipo, marca o campione, così pure ogni altra indicazione tecnica eventualmente necessaria;
- il colore, con riferimento a un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri e frazioni di centimetro;
- il peso in kg per risma oppure la grammatura per metro quadrato;
- la confezione e l'imballaggio desiderati;
- tutte le altre condizioni richieste (prezzo, termini di consegna e pagamento, trasporto, ecc.), necessarie per la conclusione del contratto.

Art. 316 – Confezione ed imballaggio.

Nel peso nominale della carta, indicato per risma, pacco o bobina, è compreso il peso della confezione.

Nel peso della carta in bobine è compresa anche l'anima.

Art. 317 – Composizione dell'impasto.

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base.

Art. 318 – Consegna e spedizione.

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore.

I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione.

Art. 319 – Tolleranze.

Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- 1) sulla grammatura per metro quadrato indicata nell'ordinativo:
per le carte da impacco, da imballo o da ondulare sino a $\pm 6\%$;
per la carta a mano sino a $\pm 5\%$;
per tutte le altre:
sino a $\pm 6\%$ per le carte fino a 20 gr. per metro quadrato;
sino a $\pm 5\%$ per le carte di peso tra 21 e 40 gr. per metro quadrato;
sino a $\pm 4\%$ per le carte di peso tra 41 e 59 gr. per metro quadrato;
sino a $\pm 3\%$ per le carte di peso tra 60 e 180 gr. per metro quadrato;
sino a $\pm 4\%$ per le carte di peso tra 181 e 240 gr. per metro quadrato;
sino a $\pm 8\%$ per le carte di peso superiore a 240 gr. per metro quadrato.
L'accertamento della rispondenza del peso effettivo a quello contrattuale è fatto su campione rappresentativo della partita secondo le norme UNI.
- 2) sui formati:
le carte stese sono fornite squadrate, come provengono dalle macchine o dalle tagliatrici in foglio, ed è ammessa una tolleranza di misura inferiore ad un millimetro in più o in meno sulle due dimensioni; uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in bobina.

Art. 320 – Pagamento.

Il pagamento effettuato per contante o a 30 giorni dalla data della fattura dà diritto ad uno sconto da concordare.

Art. 321 – Reclami.

Il termine per la denuncia dei vizi è di 8 giorni, decorrenti dal giorno del ricevimento, per il peso, la quantità e per i vizi di qualità apparenti, e dal giorno della scoperta per i vizi e i difetti occulti.

Le merci riscontrate difettose devono essere tenute a disposizione del fornitore per 30 giorni dalla data dell'avvenuta contestazione.

a2) Cartoni

Art. 322 – Unità di base di contrattazione.

I cartoni sono contrattati a peso oppure a fogli.

Art. 323 – Ordinazioni.

Nelle ordinazioni dei cartoni di formato normale, vale a dire cm. 7x101, il committente può indicare la quantità anche per pacchi, precisando il numero dei fogli per pacco.

La fatturazione è sempre effettuata a “peso”.

Art. 324 –Tolleranze di grammatura.

Su tutti i cartoni, indistintamente, è ammessa una tolleranza dell'2% in più o in meno sulla grammatura per m² indicato nella commissione.

Art. 325 – Formati.

I cartoni di pasta meccanica ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina sono forniti non rifilati, nel formato netto di cm. 70x100.

B) PRODOTTI TIPOGRAFICI

Art. 326 – Il preventivo per la stampa di libri ed opuscoli viene fatto per 16 pagine o per multipli di 4.

Art. 327 – La forma del contratto è scritta o per accettazione di preventivo.

Art. 328 – Il corrispettivo per la stampa di libri ed opuscoli si intende determinato per sedicesimo.

I costi accessori per servizi richiesti dal cliente sono preventivati separatamente.

C) APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E APPARECCHIATURE VIDEO

Art. 329 – Nel caso di acquisto di apparecchiature fotografiche e video presso venditori all'ingrosso, la contrattazione avviene sulla base del prezzo da questi ultimi determinato.

Il pagamento è a pronta cassa.

Art. 330 – Nelle vendite al minuto il pagamento è a contanti.

Capitolo 13°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

A) GHISA, FERRI, ACCIAI / B) ALLUMINIO E SUE LEGHE / C) RAME E SUE LEGHE

Art. 331 – La forma del contratto può essere verbale.

Art. 332 – Il modo di misurazione dei materiali ferrosi è solitamente a peso.
Il peso viene verificato all'atto della consegna, dopo di che non sono ammessi reclami.

Art. 333 – In ordine alle tolleranze di dimensione per i tubi, ferro e lamiere, valgono quelle stabilite dalle tabelle UNI.

Art. 334 – I grossisti vendono al consumo franco magazzino.
Il prezzo è stabilito solitamente a peso ed il pagamento è fatto in contanti al ritiro della merce, salvo diversi accordi.

D) ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI (nessun uso accertato)

E) ALTRI METALLI (nessun uso accertato)

F) ROTTAMI DI METALLI VARI

Art. 335 – Il pagamento viene fatto a fattura, dopo avute a disposizione le bollette delle pesature e dopo l'avvenuta cernita dei materiali, stante il diverso valore dei medesimi.

Art. 336 – Non sono ammessi reclami una volta ritirata la merce.

Art. 337 – Le spese derivanti dal ritiro della merce sono a carico dell'acquirente.

Capitolo 14°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI

Art. 338 – Le macchine usate, sia utensili che operatrici per uso industriale, vengono trattate sulla base di offerta generalmente in forma scritta, formulata a cura del venditore, nella quale vengono specificate le caratteristiche, la corrispondenza alle vigenti normative, le modalità di pagamento e consegna/ritiro, nonché le eventuali garanzie.

Art. 339 – Non sono ammessi reclami una volta ritirata e provata la merce.

B) MEZZI DI TRASPORTO (nessun uso accertato)

Capitolo 15°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

A) PERLE, GEMME, PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE (nessun uso accertato)

B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO (nessun uso accertato)

C) CALCE, CEMENTI E GESSO

Art. 340 – Formano oggetto di contratto: l'idrato di calcio, il grassello di calce, la calce idraulica, il gesso di fabbrica tipo comune in polvere, il gesso da opera (scagliola), i vari tipi di cemento, la miscela predisposta per calcestruzzi e le malte per intonaci.

Art. 341 – La consegna è operata in sacchi da kg 50 per la calce idraulica, il gesso, il cemento e per la miscela predisposta per calcestruzzi; in sacchi da kg 33 per l'idrato di calce, il grassello di calce, le malte per intonaci. I pesi si intendono al lordo senza alcuna tolleranza.

Il cemento viene anche trasportato sfuso mediante autotreni dotati di appositi recipienti per il trasferimento al silos del cantiere.

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

D) MATERIALE DA COSTRUZIONE

Disposizioni generali

Art. 342 – In mancanza di accordi diversi si intende che i materiali da costruzione vengono consegnati “su veicolo” allo stabilimento o “franco cava”.

La clausola “franco fornace” comporta la consegna “franco veicolo” alla fornace.

La clausola “franco cantiere” o “piè d'opera” impegna il venditore alla consegna della merce fino al cantiere di destinazione.

Art. 343 – Il venditore è tenuto a provvedere all'imballaggio a regola d'arte dei laterizi e degli altri materiali fragili allo scopo di evitare rotture durante il trasporto. Egli risponde delle eventuali rotture solo fino al momento della consegna, salve le responsabilità derivategli dagli obblighi eventualmente assunti per la spedizione.

d1) Laterizi

Art. 344 – Formano oggetto di contratto i laterizi:

- pieni;
- semipieni;
- forati;
- da copertura.

Art. 345 – Il prezzo viene stabilito come segue:

- mattoni, paramani, pianelle, laterizi semipieni, laterizi forati, tegole e accessori per tetti: per pezzo;
- tavelle e tavelloni: per metro quadrato;
- elementi per solai in cemento armato: per metro quadrato e per centimetro di altezza.

Laterizi pieni

Art. 346 – I laterizi pieni si distinguono in:

- mattoni pieni comuni, di normale cottura, atti a garantire i coefficienti di resistenza prescritti dalle disposizioni in materia ed aventi approssimativamente dimensioni di cm. 6x11,5x23;
- paramani, cioè mattoni delle stesse dimensioni di quelli pieni comuni, a spigoli vivi, sabbiati su 3 facce o pressati lisci, ben cotti, di colore uniforme, con uno o più incavo su uno dei piani di posa.

Laterizi semipieni

Art. 347 – I laterizi semipieni sono prodotti in forme e dimensioni diversi, con fori orizzontali o verticali e sono atti alla formazione di muratura portante e rispondenti ai requisiti prescritti dalle leggi in materia.

Appartengono a questa categoria:

- mattoni multiferi delle stesse dimensioni dei mattoni pieni con fori verticali rispetto al piano di posa;
- mattoni semipieni delle stesse dimensioni dei mattoni pieni con fori orizzontali rispetto al piano di posa;
- blocchi doppio UNI ed altri blocchi di dimensioni diverse a fori verticali.

Laterizi forati

Art. 348 – I laterizi forati sono fabbricati con argille idonee e devono corrispondere ai requisiti di cui alle norme sul materiale da costruzione.

Essi si distinguono in:

- mattoni forati comuni delle dimensioni di:

cm. 8x12x24 (quattro fori)

cm. 8x15x30 (sei fori)

cm. 4,5x15x30 (tre fori)

cm. 8x24x24 (otto fori)

cm. 12x24x24 (otto fori)

- elementi comuni per solai in cemento armato, di diverse specie e dimensioni;
- elementi a soletta mista per solai in cemento armato di diverse specie e dimensioni;
- tavelle forate, di diverse specie e dimensioni;
- tavelloni forati, di dimensioni variabili da cm. 4 o 6x25x60 a cm. 4 o 6x25x220.

Laterizi da copertura

Art. 349 – I laterizi da copertura sono fabbricati con argille aventi i requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia.

Essi si distinguono in:

- tegole comuni curve o a canale, dette “coppi”, aventi lunghezza di cm. 42 e cm. 45;
- tegole piane tipo “marsigliesi”, ottenute a pressione, in dimensioni tali che 14 o 16 pezzi coprano un metro quadrato;
- tegole piane tipo “olandesi”, ottenute a pressione e di dimensioni tali che 15 pezzi coprano un metro quadrato;
- tegole piane tipo “portoghesi”, ottenute a pressione e di dimensioni tali che 15 pezzi coprano un metro quadrato;
- accessori da tetto, di diverse misure e fogge (comignoli, colmi, esalatoi, abbaini, pezzi da raccordo, ecc.).

d2) Coperture in fibro-cemento ecologico

Art. 350 – I materiali da copertura di cui trattasi sono composti di cemento, fibre e resine.

Per le caratteristiche tecniche dei manufatti (resistenza, flessione, ecc.) si applicano le norme UNI.

Art. 351 – I materiali da copertura in fibro-cemento sono consegnati franco cantiere.

I materiali devono essere stivati e imballati a regola d'arte. L'imballo, a prezzi di costo, viene addebitato al compratore.

d3) Prefabbricazione pesante in cemento armato

Art. 352 – Per prefabbricazione pesante in cemento armato si intendono gli edifici, civili e industriali, di qualsiasi tipo e dimensione, le strutture da ponte, le strutture per copertura di grandi luci e di solai industriali di forte portata.

Art. 353 – I materiali prefabbricati sono consegnati al cantiere del committente e vengono resi a secco.

La posa in opera è eseguita dal produttore.

Art. 354 – Il committente deve garantire l'agibilità del cantiere, il terreno piano, ben rullato, senza alcun impedimento di linee elettriche o telefoniche e deve procurare la manovalanza in aiuto ai montatori e la custodia del cantiere.

d4) Sabbia, ghiaia, ciottoli

Art. 355 – Formano oggetto di contratto:

- la sabbia di cava, che serve per lavori di muratura e passa alla griglia avente fori del diametro di mm. 5;
- la sabbia viva di fiume che serve per intonaci e per cementi armati e passa alla griglia avente fori del diametro di mm. 3;
- la ghiaia mista naturale, proveniente dai fiumi, che serve per conglomerati cementizi;
- la ghiaia o ghiaione della misura da 40 a 60 mm., che serve per massicciate stradali;
- la ghiaia della misura da 25 a 40 mm., che serve per massicciate stradali;
- il ghiaietto che presenta una misura da 10 a 25 mm.;
- il ghiaino che presenta una misura da 5 a 10 mm.;
- i ciottoli di fiume, bianchi o morelli, che servono per selciato;
- i frantumati, che a seconda della raffinazione, possono avere una misura variabile fino a 5 mm., da 5 a 10 mm., da 10 a 15 mm., da 15 a 30 mm.

Art. 356 – La consegna è fatta in cava dal venditore su mezzi dell'acquirente oppure a piè d'opera, secondo gli accordi contrattuali.

Art. 357 – Il prezzo è commisurato a metro cubo o a peso. La misurazione è fatta sulla cubatura del cassone del veicolo in partenza.

d5) Piastrelle e rivestimenti

Piastrelle greificate

Art. 358 – Le piastrelle greificate, di colore rosso o bruno, si ottengono dalla lavorazione di idonee argille, usate allo stato naturale o depurate e cotte a sufficiente temperatura per ottenere la greificazione della loro massa così da renderle dure, sonore, inalterabili e di relativa inassorbienza.

Altre colorazioni di tali piastrelle si ottengono miscelando l'argilla con ossidi metallici di tipo adatto.

Dal caolino, integrato con altre componenti, si ottengono piastrelle greificate porcellanate, che presentano una assorbienza quasi nulla e colori particolarmente vivaci.

Art. 359 – Le piastrelle greificate sono poste in commercio in vari formati e dimensioni.

Gli spessori variano, a seconda dell'impiego delle piastrelle, da mm. 5 a mm. 20.

Le dimensioni suddette sono suscettibili di variazioni in più o in meno secondo la misura risultante dopo la cottura. Le piastrelle sono fornite tutte calibrate nell'ambito di 2/10 di millimetro e suddivise in partite distinte dal numero del proprio calibro.

Art. 360 – Le piastrelle greificate si contrattano a metro quadrato.

I pezzi speciali come "sgusce", "zoccoli", ecc. si contrattano a numero e a metro lineare.

Art. 361 – Le piastrelle greificate si distinguono generalmente in tre scelte.

Per la prima scelta si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore.

Per la seconda scelta sono consentiti lievi difetti che non pregiudichino l'aspetto in opera.

Per la terza scelta sono ammessi difetti più sensibili nel formato, nella superfi-

cie, nei bordi, nella tinta, che comunque non ne impediscano l'utilizzo in lavori che non richiedono particolari pregi estetici.

Art. 362 – Le piastrelle greificate sono consegnate su mezzo di trasporto franco partenza, normalmente impaccate in cartoni.

Piastrelle in terra cotta

Art. 363 – La composizione delle piastrelle o pianelle in terra cotta risulta da un impasto di argille usate allo stato naturale o depurate e corrette, trafilate a macchina, pressate o fatte a mano.

Art. 364 – Le piastrelle in terra cotta sono prodotte in varie dimensioni di superficie e con spessore variabile da 8 a 30 mm.

Art. 365 – Le piastrelle in terra cotta si contrattano a metro quadrato.

Per i tipi trafilati o fatti a mano, esiste una sola scelta denominata “resa forno”. Questi tipi possono essere forniti grezzi, finemente levigati, o arrotati rustici.

Per i tipi pressati valgono le scelte di cui all'art. 362.

Piastrelle smaltate

Art. 366 – Le piastrelle smaltate per pavimento sono costituite da un supporto di diversa natura (terrecotte, semigrès, caolino, grès, klinker), ricoperto da uno strato di smalto.

Esse si dividono in:

- monocottura, quando la superficie viene coperta di smalto e cotta una sola volta, contemporaneamente al supporto;
- bicottura, quando lo strato di smalto viene applicato su un supporto già precedentemente cotto.

Il supporto di terracotta presenta un colore variante dal giallino al mattone, è molto poroso ed assorbente e necessita di una notevole quantità di smalto per coprire il colore originario.

Il supporto di caolino, di colore bianco, si presenta poco poroso e mediamente assorbente, viene ricoperto da uno strato sottile di smalto oppure soltanto da uno strato sottilissimo di cristallina lucida e trasparente.

Il supporto di grès può essere di qualsiasi colore e viene coperto sia con smalti colorati che con semplice cristallina.

Il supporto di klinker può essere di qualsiasi colore ed è inassorbente e antigelivo.

La superficie dello smalto può essere lucida, semiopaca, opaca o sabbiata.

La resistenza all'usura è tanto più accentuata quanto minore è la presenza di cristalline lucide nella composizione dello smalto.

Per le ceramiche eseguite a mano, è nota di pregio la presenza di una retinatura superficiale (craquelé) e la differenza di tonalità e superficie.

Art. 367 – I tipi in uso, sia per pavimento che per rivestimento, presentano dimensioni varie di superfici e spessori variabili da 8 a 20 mm.

d6) Marmette, marmettoni, pietrini e marmettoni segati

Art. 368 – Per la contrattazione e la scelta vale quanto detto negli artt. 351 e 352.

L'imballaggio si effettua a mezzo scatole di cartone o di materiale termoretraibile.

Art. 369 – La composizione delle marmette, dei marmettoni e dei pietrini risulta da un impasto, pressato a macchina, dei materiali che seguono:

- per le marmette e i marmettoni: nello strato superiore di una parte di cemento, con granulati di marmo, per le marmette, grosse scaglie di marmo, per i marmettoni; nello strato inferiore, di una parte di cemento tipo 325/425 e di due e mezzo di sabbia;
- per i pietrini di cemento bocciardato o rigato: nello strato superiore di 5 parti in cemento "tipo 325" ed una di sabbia silicea o quarzo macinato o granaglie metalliche; nello strato inferiore, di una parte di cemento e di due e mezzo di sabbia.

Art. 370 – Le marmette sono prodotte nella misura di cm. 25x25, di cm. 30x30, di cm. 40x40 e di cm. 50x50, con uno spessore minimo di mm. 5 per lo strato superiore.

I marmettoni sono prodotti nelle misure da cm. 30x30, di cm. 40x60, di cm. 50x60 e di cm. 60x60 con spessore minimo di cm. 2 per lo strato superiore. Sono composti con pezzame di marmo fino a mm. 200.

I pietrini bocciardati o rigati sono prodotti nelle misure e nelle forme più varie; lo spessore varia tra 2,5 e 8 cm.

Art. 371 – Le marmette, i tavelloni, i marmettoni e i pietrini si contrattano a metro quadrato.

Art. 372 – Essi devono presentare formato regolare, bordi integri e sufficiente stagionatura.

Art. 373 – Se nel contratto è stipulata la posa in opera, questa è conteggiata a metro quadrato, per materiale misurato in opera.

Salvo diversa pattuizione, sono a carico del committente la manovalanza e le malte occorrenti per la posa in opera, nonché l'energia elettrica per la levigatura e la lucidatura dei pavimenti.

d7) Pavimenti in marmo

Art. 374 – I pavimenti in marmo vengono eseguiti usando lastre in formato quadrato o rettangolare, il cui spessore varia da 12 a 20 mm.

Art. 375 – Trattandosi di un prodotto naturale, rientrano nel limite della norma, e pertanto non possono dare adito a contestazioni, lastre di marmo che presentino differenze di tono, vena e spessore ovvero minuscole stuccature o striature (peli di cava), ovvero zone che risultino leggermente più opache dopo la lucidatura a macchina.

Può essere richiesta anche una fornitura di materiale su casellario e/o “provato”; in tali casi il prezzo della fornitura viene notevolmente aumentato.

Art. 376 – Salvo diversa pattuizione sono a carico del committente la manovalanza e le malte occorrenti per la posa in opera, nonché l'energia elettrica per la levigatura e lucidatura dei pavimenti.

d8) Asfalti e materiali per lavori edili e stradali

Asfalti

Art. 377 – Sono oggetto di contrattazione le opere di copertura, pavimentazione e impermeabilizzazione in asfalto naturale.

Dette opere si distinguono in:

- pavimentazione in asfalto naturale: sono quelle costruite con una miscela composta del 50% di mastice d'asfalto, 5% di bitume puro, fusa con il 45%

di ghiaino o graniglia, stesa a caldo nello spessore minimo di mm. 20 e ricoperta di un leggero strato di graniglia fine.

Art. 378 – Il mastice di asfalto naturale è preparato esclusivamente con polvere asfaltica e bitume puro oppure con bitumi provenienti dalla distillazione del petrolio.

Nel rifacimento delle coperture di alcune pavimentazioni, viene consentito il reimpiego del materiale asfaltico di recupero.

In questo caso la miscela è composta da 2/3 al massimo di questo e di 1/3 di materiale nuovo.

Art. 379 – La misurazione della coperture, dei pavimenti, dei rivestimenti di asfalto si esegue sulla superficie effettiva, piana, in ragione di metri quadrati.

Pietrischi

Art. 380 – Formano oggetto di contratto i seguenti materiali litoidi che, secondo la diversa pezzatura, si distinguono in:

- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello avente maglia di mm. 71 di lato e trattenuto da quello di maglie di mm. 25 di lato;
- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o ciottoli, passante al crivello con maglie di mm. 25 di lato e trattenuto da quello di maglie di mm. 2 di lato.

Art. 381 – La misurazione viene eseguita a peso (t.) o a volume (m³) sui mezzi di trasporto in partenza.

La tolleranza ammessa all'arrivo per l'assestamento dei materiali sui mezzi di trasporto varia fino al 5%, secondo la pezzatura dei materiali e la distanza per i pietrischi e fino al 10% per i pietrischetti.

Bitumi

Art. 382 – I bitumi per uso stradale sono miscele di idrocarburi e loro derivati non metallici, completamente solubili nel solfuro di carbonio e dotati di capacità leganti.

Nei lavori stradali vengono impiegati i seguenti materiali leganti:

- bitumi naturali, derivanti da giacimenti;
- bitumi derivanti da petrolio grezzo, in seguito a distillazione frazionata.

I bitumi stradali devono avere un peso specifico compreso fra 1 e 1,06 misurato a 25 gradi C.

Art. 383 – I bitumi si distinguono, in base al valore di penetrazione in bitumi duri ed in bitumi molli: per quelli duri la penetrazione varia tra i 20-30 e 60-80 e per quelli molli tra 80-100 e 180-200.

Art. 384 – La misurazione è eseguita a chilogrammo e la vendita viene effettuata in lamierini o in termocisterne.

Il lamierino è ceduto tara per merce.

Art. 385 – L'impiego viene eseguito a caldo a mezzo di macchine a mano o a motore, munite di spruzzatori.

Emulsioni bituminose

Art. 386 – Le emulsioni bituminose si ottengono emulsionando il bitume in veicolo acquoso, nelle proporzioni e con gli additivi necessari per la preparazione dei seguenti principali tipi:

- emulsioni basiche (anioniche): si ottengono emulsionando il bitume nella proporzione del 55%;
- emulsioni basiche invernali: si ottengono emulsionando il bitume in proporzione minima del 55% ed additivandolo con elastomeri;
- emulsioni acide (cationiche): si ottengono emulsionando il bitume nelle proporzioni minime del 55%, del 60% e del 65%.

Art. 387 – La vendita viene effettuata a peso e la consegna viene fatta franco fabbrica in lamierino da ritornarsi, oppure in cisterna.

Conglomerati bituminosi

Art. 388 – Sono posti in commercio i seguenti conglomerati bituminosi:

- pietrischetto bitumato: miscela di pietrischetto, con pezzatura da 5 a 12 mm. e di bitume, quest'ultimo variabile al 4% al 6% in peso;
- blinder: miscela di materiale sabbio-ghiaioso proveniente da fiume o da cava

con pezzatura variabile da 12 a 25 mm., con bitume nella misura variabile dal 4% al 6% in peso;

- conglomerato bituminoso (per manti di usura): miscela di granulati di varie pezzature (da 2 a 10 mm.), sabbia e polvere di roccia, con bitume, quest'ultimo nella misura variabile dal 4,50 al 6,50% in peso;
- mista granulare bitumata (touvernant): miscela di materiale sabbio-ghiaioso proveniente da fiume o da cava, con pezzatura variabile da 0,5 a 40 mm., con bitume nella misura variabile dal 3,50% al 5,50% in peso;
- conglomerato plastico: miscela di pietrischetto con pezzatura variabile da 2 a 5 mm., di bitume pressato, quest'ultimo nella misura variabile dal 5% al 6,50% in peso, con l'aggiunta di additivi vari (in genere a base di ammine di acidi grassi).

Essi si contrattano a metro cubo o a quintale franco cantiere di produzione.

E) PORCELLANE, MAIOLICHE, TERRAGLIE (nessun uso accertato)

F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO

Art. 389 – Formano oggetto di contratto:

- le lastre di vetro lucide;
- le lastre di vetro stampato bianco e colorato;
- le lastre di vetro retinato;
- i “vetrocamera”, gli stratificati, i temperati e i prodotti di vetro pressato per l'edilizia.

Le lastre di vetro lucido si distinguono in:

- vetri semplici, dello spessore di mm. 3;
- vetri semidoppi, dello spessore da mm. 3 a mm. 5;
- mezzo cristallo e cristallo, dello spessore di mm. 5-6;
- float vetrocamera, dello spessore da mm. 12 a mm. 20;
- vetri temperati, dello spessore di mm. 8-10-12.

Le lastre di cristallo, per uso in bianco, hanno lo spessore normale di mm. 5-6.

Le lastre di vetro stampato, bianco o colorato, con disegni diversi, hanno lo spessore di mm. 3,5-4,5.

Le lastre di vetro retinato hanno lo spessore normale di mm. 6.

I prodotti in vetro pressato si distinguono in:

- tegole piane, del tutto identiche alle tegole in laterizio tipo marsigliese o olandese;
- piastrelle di vetro indurito o temperato per pannelli di vetrocemento. Esse hanno, nelle diverse misure e spessori, forma circolare o quadrata.

Art. 390 – Il contratto è stipulato di norma per iscritto.

I prezzi e le condizioni di listino sono impegnativi quando le ordinazioni sono state date ed accettate con riferimento al listino.

Art. 391 – I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati al magazzino del venditore franco di ogni spesa.

Se la merce è consegnata in opera, salvo pattuizioni diverse, il prezzo contrattato è comprensivo della spesa di taglio, dello spreco, del trasporto, della manovalanza, della posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Art. 392 – La misurazione è eseguita in opera, compresa la parte in battuta, con misure in centimetri interi di 4 in 4.

Capitolo 16° PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

A) CONCIMI CHIMICI
(nessun uso accertato)

B) ANTICRITTOGAMICI
(nessun uso accertato)

C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA
(nessun uso accertato)

D) PRODOTTI FARMACEUTICI
(nessun uso accertato)

E) COLORI E VERNICI
(nessun uso accertato)

F) MATERIE PLASTICHE
(nessun uso accertato)

G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE
(nessun uso accertato)

H) GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE
(nessun uso accertato)

I) SUPPORTI DI ACQUISIZIONE DELL'IMMAGINE, DI TIPO MAGNETICO-
ANALOGICO O DI TIPO DIGITALE

Art. 393 – Se il prezzo non è espresso nel contratto si intende riferito ai listini di vendita o alle migliori quotazioni già praticate allo stesso compratore per la stessa merce, o in difetto di tale elemento, al prezzo normalmente praticato dal venditore per la stessa categoria di compratori.

Art. 394 – Per gli impieghi di una certa entità si ricorre ai provini, che consentono al compratore di rilevare eventuali vizi della merce.

L) PAVIMENTI RESILIENTI

Art. 395 – I pavimenti resilienti sono costituiti da una miscela di resina e di inerti.

I tipi principali sono:

- i vinilici omogenei;
- i “gomma”;
- i linoleum.

Art. 396 – I pavimenti resilienti vengono venduti in piastrelle o in teli.

Art. 397 – Per la vendita di piastrelle in opera il prezzo si intende comprensivo dello “sfrido”.

Capitolo 17°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA (nessun uso accertato)

Capitolo 18°

PRODOTTI DI INDUSTRIE VARIE

A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI

Art. 398 – Il pagamento della merce avviene al momento del ritiro della merce stessa, oppure entro i 30 giorni successivi.

Art. 399 – Nella vendita al dettaglio le lampadine vengono provate al momento della consegna, dopo di che non sono ammessi reclami.

Art. 400 – L'unità di misura dei cavi elettrici è il metro, tenuto presente la sezione ed il tipo di isolamento.

B) STRUMENTI MUSICALI (nessun uso accertato)

C) STRACCI (nessun uso accertato)

D) BAMBOLE E GIOCATTOLE DI PELUCHE (nessun uso accertato)

TITOLO VI

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Capitolo 1°

USI BANCARI
(nessun uso accertato)

Capitolo 2°

USI DELLE ASSICURAZIONI
(nessun uso accertato)

Capitolo 3°

USI DELLE BORSE VALORI
(nessun uso accertato)

Capitolo 4°

USI NEGOZIALI IN MATERIA DI LOCAZIONE FINANZIARIA
(LEASING MOBILIARE)
(nessun uso accertato)

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo 1°

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

A) SARTORIE

Art. 401 – La forma del contratto è verbale.

Art. 402 – Le spese di spedizione dell'abito fuori città sono a carico del committente.

Art. 403 – Il sarto ha l'onere di denunciare al cliente la presenza di eventuali difetti costruttivi visibili della stoffa, quando questa sia stata consegnata dal cliente medesimo, prima di procedere al taglio.

B) LAVATURA, TINTORIA E PULITURA A SECCO

Art. 404 – La pulitintolavanderia, al momento del ritiro per la prestazione, rilascia al committente una ricevuta datata, con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di riconsegna. La ricevuta costituisce documento per il ritiro della merce lavorata.

Nel caso di capi di particolare valore economico, il cliente informa la pulitintolavanderia del valore in questione.

Art. 405 – La pulitintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta, ove esista. Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente, per iscritto, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi. In caso di rispetto delle istruzioni di manutenzione e lavaggio indicate nell'etichetta, la pulitintolavanderia e/o il cliente potranno ricorrere per gli eventuali danni nei confronti del venditore e/o dell'industria produttrice.

Art. 406 – Qualora riscontri l'impossibilità di eseguire accuratamente il lavoro richiesto, la pulitintolavanderia può rifiutarlo, prima della messa in lavorazione. La pulitintolavanderia non risponde, in ogni caso, del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei bottoni, delle perline, degli alamari, degli articoli gommati ecc.

Art. 407 – La pulitintolavanderia non assume responsabilità per la consegna degli indumenti a persona che si presenti munita della ricevuta di cui all'art. 404 salvo che il committente comunichi tempestivamente di aver subito il furto della ricevuta o di averla smarrita.

Art. 408 – Nelle commissioni di tintura secondo campione, la pulitintolavanderia è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantirne la perfetta imitazione.

Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura, in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione del 50% (per cento) del prezzo originariamente pattuito.

Art. 409 – Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della pulitintolavanderia, per un tempo pari al termine originariamente indicato.

Art. 410 – Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di trenta giorni da quello indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione della norma di cui all'articolo precedente.

La pulitintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% a titolo di custodia, ogni mese dopo il termine di scadenza di cui all'articolo precedente.

Art. 411 – Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna e, comunque, eventuali reclami devono essere effettuati entro e non oltre otto giorni da tale momento.

Art. 412 – Se il capo non è reperibile per la consegna, si considera smarrito non prima del sessantesimo giorno dalla data prevista per la riconsegna stessa.

Capitolo 2°

USI MARITTIMI (nessun uso accertato)

Capitolo 3°
USI NEI TRASPORTI TERRESTRI
AUTONOLEGGIO

Art. 413 – Nel caso di disdetta da parte del committente di un servizio di autonoleggio nel periodo di dodici ore precedenti l'esecuzione del servizio medesimo, il noleggiatore ha diritto al risarcimento.

L'unità di base è il chilometro di percorso. Nei brevi tratti invece l'unità di misura è l'ora.

Capitolo 4°
USI NEI TRASPORTI AEREI
(nessun uso accertato)

Capitolo 5°
USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 414 – All'atto dell'ordinazione di un film a carattere industriale spetta al committente di stabilire la durata e il tema del film.

Art. 415 – Il preventivo del costo del film è in relazione alla durata, al contenuto ed alle difficoltà della realizzazione.

Art. 416 – La forma del contratto è quella scritta.

Art. 417 – Il titolare dei diritti d'autore, sia egli il committente (quando esista) oppure l'operatore (che realizzi le immagini di propria iniziativa), è titolare

anche della gestione successiva del film (copie, concessione d'utilizzo ecc.).

Art. 418 – L'unità di misura, ai fini del pagamento, è il minuto.

Art. 419 – Le musiche del film vengono pagate, dal committente, non all'operatore, ma direttamente al compositore.

Art. 420 – Non sono ammesse tolleranze nella durata del film stabilita.

Art. 421 – Una volta che il film sia accettato, l'operatore non risponde di eventuali guasti successivamente verificatesi.

APPENDICE

1) MISURE DI SUPERFICIE

La misura di superficie ordinariamente usata è la pertica milanese ed a questa si fa riferimento quando manchi altra specifica indicazione; essa corrisponde a metri quadrati 654,5179 (ettaro = pertiche milanesi 15,2784). Solo raramente viene usata in zone limitate la pertica pavese pari a metri quadrati 769,7918 (ettaro = pertiche pavesi 12,9905).

Attualmente si usa dividere la pertica in centesimi. In precedenza la pertica milanese come quella pavese si dividevano in 24 tavole; la tavola in 12 piedi; il piede in 12 oncie; l'oncia in 12 punti; il punto in 12 atomi.

Il rapporto delle precedenti misure con i metri quadrati è il seguente:

Misura	Milanese	Pavese
Pertica.....	mq. 654,5179	mq. 769,7918
Tavola.....	mq. 27,2715	mq. 32,0746
Piede.....	mq. 2,2726	mq. 2,6728
Oncia.....	mq. 0,1893	mq. 0,2227
Punto.....	mq. 0,0157	mq. 0,0185
Atomo.....	mq. 0,0013	mq. 0,0015

2) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

Voci	dal	
	venditore	compratore
PRODOTTI AGRICOLI		
Cascami..... a ton.	€ 0,50	0,50
Cereali in genere..... a ton.	€ 0,80	0,80
Farine (a)..... a ton.	€ da 3,90 a 4,10	da 3,90 a 4,10
Fieno e stramaglie.....	1%	0,50%
Boschi in piedi e legna da ardere.....	2%	2%
Legno comune		
- Tronchi.....	dall'1 al 2%	dall'1 al 2%
- Tavolame.....	2%	2%
Paglia		
- Sciolta e pressata..... a ton	€ 1,00	1,00
Riso lavorato.....ogni 100 kg	€ (b)	0,23
Risone.....a ton.	€ 1,00	3,10
Uva.....	dal 3 al 4%	-
Vino		
- Vini sfusi.....	3%	-
- Vini in bottiglia.....	8%	-

(a) Solo quando le parti siano negozianti o molitori.

(b) La tariffa varia in relazione alla quantità e alla qualità.

Voci	dal	
	venditore	compratore
ANIMALI E LORO DERIVATI		
Burro	0,50%	1%
Buoi	0,50%	0,50%
Equini in genere		
- fino a 2 capi	0,75%	0,75%
- per più di 2 capi	0,50%	0,50%
Equini da macello		
- per capo	0,50%	0,50%
Formaggi		
- duri freschi	0,50%	1%
- duri maturi	0,50%	0,50%
- molli	1%	0,50%
Lattonzoli		
- fino a 10 capi	1%	1%
- da 11 a 70 capi	0,75%	0,75%
- per più di 70 capi €	0,50 a capo	0,50 a capo
Magroni		
- fino a 6 capi	1%	1%
- per più di 6 capi	0,50%	0,50%
Maiali grassi, scrofe, verri		
- fino a 6 capi	0,50%	0,50%
- da 7 a 50 capi	0,40%	0,40%
- per più di 50 capi €	1,00 a capo	1,00 a capo
Manzette, vitelloni, torelli		
- fino a 6 capi	0,75%	0,75%
- per più di 6 capi	0,50%	0,50%
Tori da riproduzione		
- per capo	1%	1%
Tori da macello		
- per capo	0,50%	0,50%

Voci	dal	
	venditore	compratore
Vacche da latte		
- fino a 2 capi	0,75%	0,75%
- fino a 10 capi	0,50%	0,50%
- per più di 10 capi	0,40%	0,40%
Vacche da macello		
- per capo	0,50%	0,50%
Vitelli da allevamento		
- per capo	1%	1%
Vitelli da macello		
- per capo	0,50%	0,50%
BENI IMMOBILI E OPERAZIONI VARIE		
Affitto di fondi rustici		
- sul cumulo delle annualità di affitto	1%	1%
Locazione di appartamenti, locali vuoti ed ammobiliati		
- contratti annuali mensilità	1	1
- contratti pluriennali	10% (c)	10% (c)
Cessione di esercizi	3%	3%
Compravendita di immobili civili	3%	3%
Compravendita di fondi rustici		
- per un valore inferiore o pari a € 100.000,00.....	2%	2%
- per un valore compreso tra € 100.000,00 e € 500.000,00:		
- sui primi € 100.000,00.....	2%	2%
- sull'eccedenza fino a € 500.000,00.....	1%	1%
- sull'ulteriore eccedenza	0,50%	0,50%

(c) Dell'ammontare del canone della prima annualità.

**3 – DIZIONARIO DI VOCABOLI E CLAUSOLE
AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO**

A corpo

Espressione usata per l'affittanza o la vendita di fondi rustici fatte in blocco e non a misura.

A piacimento

Clausola per la quale si dà diritto al compratore di restituire, entro il termine stabilito, gli animali comprati senza obbligo di dichiararne il motivo.

A tutta garanzia

Con tale espressione il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio e difetto anche "in vista", da cui sia affetto l'animale.

Brocca secca

Formula con la quale si esclude espressamente ogni garanzia nella compravendita del bestiame.

Brucia camicia

Formula con la quale si esclude espressamente ogni garanzia nella compravendita del bestiame.

Campione reale

Campione di cereali o sementi che corrisponde esattamente alla merce oggetto del contratto, ossia prelevato dal cumulo.

Campione tipo

Campione di cereali o sementi che ha tutte ed esattamente le caratteristiche (come varietà, provenienza, germinabilità, purezza, ecc.) indicate nel contratto. Alorché la contrattazione è avvenuta in base a campione tipo, la merce consegnata può anche non corrispondere esattamente in qualità al campione.

Circa

Con tale clausola nel contratto di compravendita delle sementi non selezionate viene ammessa una tolleranza a favore del venditore fino al 10 per cento in più o in meno rispetto alla quantità contrattata.

Con mille occhi

Con questa espressione si vuole indicare il formaggio difettoso che presenta piccoli buchi nella pasta in numero eccessivo.

Consegna in fiera

Clausola per la quale il venditore ha l'obbligo di consegnare l'animale immediatamente dopo la conclusione del contratto stipulato in fiera o sul mercato.

Difetti in vista

Vizi apparenti del bestiame, per i quali il venditore non assume alcuna garanzia.

Impilatura

Operazione con la quale le pelli grezze, dopo la salatura, vengono messe una sull'altra, fino a formare pile di una certa altezza.

In pianta a peso

Clausola con la quale le uve vengono vendute sulla pianta e limitatamente a una quantità prestabilita.

L'animale lo vendo da galantuomo

Con tale espressione il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio e difetto anche "in vista", da cui sia affetto l'animale.

Netto da rastrello

Con tale espressione si indica il formaggio sbrinz con non più di tre occhi di pernice per tassello.

Occhiatura

Con tale vocabolo si indica la caratteristica del formaggio dell'aver buchi.

Occhi di pernice

Buchi piccoli, rotondi e uniformemente distanziati che si formano nel formaggio, caratteristici della fontina.

Peso ripesato

Peso accertato all'atto della consegna delle pelli grezze, dopo la salatura.

Righignön

Maschi criptorchidi dei suini.

Salvo visita in luogo

Clausola con la quale, nel contratto di compravendita di uve con riferimento all'ubicazione del vigneto, si condiziona il perfezionamento del contratto alla visita del vigneto da parte del compratore.

Scolatura

Con tale espressione si indica il periodo (12 ore per le pelli salate in vasca, oltre 24 ore dopo che sono state impilate; 24 ore per le pelli salate fuori vasca), che segue il periodo di salatura delle pelli, allo scopo di liberarle dall'umidità.

Seghezzatura

Foraggio tagliato sulle ripe, costine, argini e sottobosco.

Senz'occhi

Il formaggio si dice senz'occhi quando non presenta alcun buco.

Sistema alla milanese

Procedimento per determinare il peso morto dei suini, in uso soprattutto nella provincia di Milano.

Sorte

Con tale vocabolo si indicano le due produzioni stagionali del formaggio grana, la maggenga, che avviene nel periodo dal 25 aprile al 30 settembre, e la ver-nenga o terzuola, dal 1° ottobre al 24 aprile.

Spuntato

Il burro si dice spuntato quando presenta punti e parti ammuffite.

Stabilito

Biglietto sul quale il mediatore fissa gli estremi essenziali del contratto (nome dei contraenti, quantità e qualità della merce venduta, data e modalità di consegna).

Tara per merce

Con questa espressione si vuole indicare che le tele o altri contenitori vengono fatturati come merce al prezzo pattuito restando poi di proprietà del compratore.

Tenere la bestia per otto giorni, se non vi piace portatela indietro

Clausola per la quale si dà diritto al compratore di restituire entro il termine stabilito, gli animali comprati senza obbligo di dichiararne il motivo.

Vendo a fuoco e fiamma

Formula con la quale si esclude espressamente ogni garanzia nella compravendita del bestiame.

Vendo alla capezza

Formula con la quale si esclude espressamente ogni garanzia nella compravendita del bestiame.

Vendo la vacca giusta, sana e da galantuomo

Con tale espressione il venditore intende garantire il compratore da qualunque vizio e difetto anche “in vista”, da cui sia affetto l’animale.

INDICE PER MATERIE

TITOLO PRIMO

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	pag. 5
A) QUALIFICHE (1)	» 7
B) DENOMINAZIONI (1).....	» 7
C) CLAUSOLE PRINCIPALI (1).....	» 7
D) MEDIAZIONI IN GENERE	» 7
E) PROVVIGIONI E SCONTI (1)	» 8
F) TERMINI (1)	» 8
G) CONTRATTI IN FIERA E IN BORSA MERCI (1).....	» 8

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE E FAMILIARI (1).....	» 9
---------------------------------------	-----

TITOLO TERZO

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	» 11
Cap. 1° - Compravendita	» 13
Cap. 2° - Locazione	» 13
- Usi generali della provincia	» 13
- Usi di Pavia	» 14
- Usi locali	» 14
Cap. 3° - Mediazioni	» 15

TITOLO QUARTO

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	» 17
Cap. 1° - Compravendita di fondi rustici	» 19
- Mediazione	» 19
Cap. 2° - Affitto di fondi rustici	» 19
- Superficie del fondo	» 20
- Misure di superficie	» 20
- Canone di affitto	» 20
- Condizioni generali	» 20
- Scorte e doti del fondo	» 21
- Coltivazioni	» 21
- Piantagioni	» 22
- Fabbricati	» 22
- Canali e ripe	» 23
- Visita al fondo locato	» 23
- Mediazioni	» 23
Cap. 3° - Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione (1)	» 23
Cap. 4° - Conduzione a colonia miglioritaria (1)	» 23
Cap. 5° - Conduzione in enfiteusi (1)	» 24
Cap. 6° - Altre forme di conduzione (1)	» 24

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	» 25
Cap. 1° - Prodotti della zootecnia	» 27
A) BOVINI DA VITA, DA LATTE E DA MACELLO	» 27
a1) Bovini da riproduzione e da latte	» 27
- Contratto	» 27
- Oggetto del contratto	» 27
- Consegna	» 28

(1) Nessun uso accertato

- Pagamento.....	pag. 28
- Vizi e difetti	» 28
- Risoluzione del contratto	» 29
- Denuncia dei vizi	» 30
- Verifica dei vizi	» 30
a2) Bovini da macello	» 31
- Contratto	» 31
- Consegna	» 32
- Pagamento	» 32
- Mediazioni	» 32
a3) Latte	» 33
B) EQUINI	» 34
- Contratto	» 34
- Consegna	» 34
- Pagamento	» 34
- Vizi e difetti	» 35
- Denuncia dei vizi	» 36
- Verifica dei vizi	» 36
- Risoluzione del contratto	» 36
- Mediazioni	» 36
C) SUINI	» 37
c1) Maiali da allevamento	» 37
c2) Maiali grassi	» 38
- Contratti a peso morto	» 38
- Contratti a peso vivo	» 39
- Mediazioni	» 40
D) OVINI E CAPRINI	» 40
E) ANIMALI DA CORTILE	» 40
e1) Pulcini	» 41
e2) Uova	» 41
Cap. 2° - Prodotti dell'agricoltura	» 42
A) Frumento	» 42
B) Granoturco	» 42
C) Risone	» 42
D) Cereali minori	» 42
- Mediazioni	» 44
E) Patate (1)	» 44
F) Ortaggi (1)	» 44
G) Uva e mosto (1)	» 44
- Mediazioni	» 45
H) Olive (1)	» 45
I) Agrumi (1)	» 45
L) Frutta fresca (1)	» 45
M) Frutta secca (1)	» 45
N) Erbe – Foraggi - Sementi	» 46
n1) Erbe	» 46
n2) Fieno	» 46
n3) Stramaglie	» 47
n4) Paglia	» 48
n5) Vendita ai mandriani (bergamini)	» 48
n6) Sementi	» 49
- Mediazioni	» 50

(1) Nessun uso accertato

O) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI (1)	pag. 50
P) PIANTE DA VIVAI E DA TRAPIANTO	» 50
p1) Pioppelle	» 50
Q) PIANTE OFFICINALI E COLONIALI (1)	» 51
R) DROGHE E SPEZIE (1)	» 51
Cap. 3° - Prodotti della silvicoltura	» 51
A) LEGNA DA ARDERE	» 51
B) CARBONE VEGETALE (1)	» 52
C) LEGNAME ROZZO	» 52
- Piante e boschi d'alto fusto	» 52
- Mediazioni	» 53
D) SUGHERO, ecc. (1)	» 53
Cap. 4° - Prodotti della caccia e della pesca (1)	» 53
Cap. 5° - Prodotti delle industrie estrattive (1)	» 53
Cap. 6° - Prodotti delle industrie alimentari	» 54
A) RISO LAVORATO	» 54
- Mediazioni	» 54
B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE	» 54
- Mediazioni	» 55
C) PASTE (1)	» 56
D) PRODOTTI DELLA PANETTERIA (1)	» 56
E) ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI (1)	» 56
F) CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE (1)	» 56
G) PESCI PREPARATI (1)	» 56
H) PRODOTTI SURGELATI (1)	» 56
I) CONSERVE ALIMENTARI (1)	» 56
L) LATTE E DERIVATI	» 56
l1) Latte pastorizzato (1)	» 56
l2) Yogurt (1)	» 56
l3) Formaggi	» 57
Formaggi a pasta dura	» 57
Formaggi a pasta molle - Gorgonzola.....	» 58
Altri formaggi molli	» 58
Formaggi emmenthal, sbrinz e similari	» 59
Formaggi a pasta semicotta (provolone)	» 60
l4) Burro	» 60
- Mediazioni	» 61
M) OLIO DI OLIVA (1)	» 61
N) OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI (1)	» 61
O) OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI (1)	» 61
P) PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE	» 61
Q) VINI E VERMOUTH	» 63
q1) Vini	» 63
- Mediazioni	» 65
q2) Vermouth (1)	» 65
R) ALCOOL E LIQUORI (1)	» 65
S) BIRRA (1)	» 65
T) ACQUE MINERALI, GASSOSE E GHIACCIO (1)	» 65
Cap. 7° - Prodotti dell'industria del tabacco (1)	» 66
Cap. 8° - Prodotti dell'industria delle pelli	» 66
A) PELLI CONCIATE	» 66
a1) Pelli bovine, equine e ovine	» 66

(1) Nessun uso accertato

a2) Pelli di rettili	pag. 68
B) LAVORI IN PELLE E CUOIO (1)	» 68
Cap. 9° - Prodotti delle industrie tessili	» 69
A) FILATI DI COTONE, LANA, SETA, etc. (1)	» 69
B) TESSUTI DI COTONE, LANA, SETA, etc. (1)	» 69
C) MAGLIERIA (1)	» 69
D) CORDAMI (1)	» 69
E) PAVIMENTI TESSILI (MOQUETTES)	» 69
Cap. 10° - Prodotti dell'industria dell'abbigliamento e dell'arredamento (1)	» 70
Cap. 11° - Prodotti dell'industria del legno	» 70
A) LEGNO COMUNE	» 70
a1) Tronchi grezzi e legno nostrano	» 70
a2) Tavole in legno nostrano	» 71
- Mediazioni	» 72
B) COMPENSATI	» 72
C) MOBILI, INFISSI E RIVESTIMENTI	» 72
c1) Mobili (1)	» 72
c2) Infissi	» 73
c3) Pavimenti in legno	» 74
D) CARRI DA STRADA (1)	» 74
E) LAVORI IN SUGHERO (1)	» 74
Cap. 12° - Prodotti dell'industria della carta - Poligrafiche - Fotofonocinematografiche	» 75
A) CARTA E CARTONI	» 75
a1) Carta	» 75
a2) Cartoni	» 76
B) PRODOTTI TIPOGRAFICI	» 77
C) APPARECCHIATURE FOTOGRAFICHE E APPARECCHIATURE VIDEO	» 77
Cap. 13° - Prodotti delle industrie metallurgiche	» 78
A) GHISA, FERRI, ACCIAI	» 78
B) ALLUMINIO E SUE LEGHE	» 78
C) RAME E SUE LEGHE	» 78
D) ARGENTO, ORO, PLATINO E ALTRI METALLI PREZIOSI (1)	» 78
E) ALTRI METALLI (1)	» 78
F) ROTTAMI DI METALLI VARI	» 78
Cap. 14° - Prodotti delle industrie meccaniche	» 79
A) MACCHINE ED APPARECCHI DIVERSI	» 79
B) MEZZI DI TRASPORTO (1)	» 79
Cap. 15° - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 79
A) PERLE, GEMME, PIETRE PREZIOSE, NATURALI E SINTETICHE (1)	» 79
B) MARMO, PIETRE ED ALABASTRO LAVORATO (1)	» 79
C) CALCE, CEMENTI E GESSO	» 80
D) MATERIALE DA COSTRUZIONE	» 80
- Disposizioni generali	» 80
d1) Laterizi	» 80
- Laterizi pieni	» 81
- Laterizi semipieni	» 81
- Laterizi forati	» 81
- Laterizi da copertura	» 82
d2) Coperture in fibro-cemento ecologico	» 82
d3) Prefabbricazione pesante in cemento armato	» 83
d4) Sabbia, ghiaia, ciottoli	» 83
d5) Piastrelle e rivestimenti	» 84

(1) Nessun uso accertato

- Piastrelle greificate	pag. 84
- Piastrelle in terra cotta	» 85
- Piastrelle smaltate	» 85
d6) Marmette, marmettoni, pietrini e marmettoni segati	» 86
d7) Pavimenti in marmo	» 87
d8) Asfalti e materiali per lavori edili e stradali	» 87
- Asfalti	» 87
- Pietrischi	» 88
- Bitumi	» 88
- Emulsioni bituminose	» 89
- Conglomerati bituminosi	» 89
E) PORCELLANE, MAIOLICHE, TERRAGLIE (1)	» 90
F) LAVORI IN VETRO E CRISTALLO	» 90
Cap. 16° - Prodotti delle industrie chimiche	» 91
A) CONCIMI CHIMICI (1)	» 91
B) ANTICRITTOGAMICI (1)	» 91
C) SAPONI, GLICERINA, PROFUMERIA (1)	» 91
D) PRODOTTI FARMACEUTICI (1)	» 91
E) COLORI E VERNICI (1)	» 92
F) MATERIE PLASTICHE (1)	» 92
G) DERIVATI DALLA DISTILLAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE (1)	» 92
H) GAS COMPRESI, LIQUEFATTI E SCIOLTI IN BOMBOLE (1)	» 92
I) SUPPORTI DI ACQUISIZIONE DELL'IMMAGINE, DI TIPO MAGNETICO-ANALOGICO O DI TIPO DIGITALE	» 92
L) PAVIMENTI RESILIENTI	» 92
Cap. 17° - Prodotti delle industrie della gomma elastica (1)	» 93
Cap. 18° - Prodotti di industrie varie	» 93
A) LAMPADE E CAVI ELETTRICI	» 93
B) STRUMENTI MUSICALI (1)	» 93
C) STRACCI (1)	» 93
D) BAMBOLE E GIOCATTOLI DI PELUCHE (1)	» 93
TITOLO SESTO	
CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI	» 95
Cap. 1° - Usi bancari (1)	» 97
Cap. 2° - Usi delle assicurazioni (1)	» 97
Cap. 3° - Usi delle borse valori (1)	» 97
Cap. 4° - Usi negoziali in materia di locazione finanziaria (leasing mobiliare) (1)	» 97
TITOLO SETTIMO	
ALTRI USI	» 101
Cap. 1° - Prestazioni d'opera e di servizi	» 101
A) SARTORIE	» 101
B) LAVATURA, TINTORIA E PULITURA A SECCO	» 101
Cap. 2° - Usi marittimi (1)	» 102
Cap. 3° - Usi nei trasporti terrestri	» 103
- Autonoleggio	» 103
Cap. 4° - Usi nei trasporti aerei (1)	» 103
Cap. 5° - Usi nella cinematografia	» 103
APPENDICE	» 105
1) MISURE DI SUPERFICIE	» 106
2) TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE	» 106
3) DIZIONARIO DI VOCABOLI E CLAUSOLE AVENTI SIGNIFICATO CONSUETUDINARIO	» 109

(1) Nessun uso accertato